

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLI

BARI, 13 LUGLIO 2010

N. 119



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 giugno 2010, n. 1485

Castrignano del Capo (Le). LL.RR. 34/94 - 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di un insediamento turistico-ricettivo in località “Porcinara”. Ditta: “DF Tour s.r.l.” Amm.re Unico Francesco De Francesco.

Pag. 19768

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 giugno 2010, n. 1486

Castrignano del Capo (Le). LL.RR. 34/94 - 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di un insediamento turistico-ricettivo in località “Mattara”. Ditta: “LICCI SIRIO” Amm.re Unico Licci Sirio.

Pag. 19770

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 giugno 2010, n. 1487

Castrignano del Capo (Le). LL.RR. 34/94 - 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di un insediamento turistico-ricettivo in località “Terramasci”. Ditta: “Licci Sirio” Amm.re Licci Sirio.

Pag. 19773

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 giugno 2010, n. 1488

Castrignano del Capo (Le). LL.RR. 34/94 - 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di un insediamento turistico-ricettivo in località “Terragreci”. Ditta: “Nuove Costruzioni 2000 s.r.l.” Amm.re De Luca Antonio.

Pag. 19776

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 giugno 2010, n. 1489

RODI GARGANICO (FG). LL.RR. 34/94 - 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di un insediamento turistico “Club House Airone” alla Via Mascherizzo. Ditta: “Park Hotel s.r.l.”. Rappresentante legale Michele Antonio IRMICI.

Pag. 19779

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 giugno 2010, n. 1490

LL.RR. 34/94 - 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di una struttura alberghiera in Rodi Garganico alla località Santa Barbara. Comune di RODI GARGANICO (FG) - Ditta: “Park Hotel Italia s.r.l.”.

Pag. 19781

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 giugno 2010, n. 1497

IACP TARANTO - Lavori di realizzazione degli impianti idrici in Taranto - Via Crispi n. 104. Rilocalizzazione di euro 154.151,00.

Pag. 19795

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 giugno 2010, n. 1506

L. n. 431/98 - art. 11 - Anno 2008 - Ammissione a contributo richieste pervenute fuori termine - Riparto fondi premialità.

Pag. 19796

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2010, n. 1485

Castrignano del Capo (Le). LL.RR. 34/94 - 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di un insediamento turistico-ricettivo in località "Porcinara". Ditta: "DF Tour s.r.l." Amm.re Unico Francesco De Francesco.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Urbanistica e dal Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

"La legge regionale 19 Dicembre 1994 n. 34 "Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale" così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28/01/1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo, industriale, artigianale, turistico ed alberghiero consente ai Sindaci interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 (ora sostituito dall'art. 34 del D.lvo 267/2000) di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali, turistiche ed alberghiere.

In attuazione delle citate disposizioni di Legge, il Sindaco del Comune di Castrignano del Capo (LE) con nota n. 2252 del 12.03.2004, ha richiesto al Pre-

sidente della G.R. la definizione di un "Accordo di Programma per la realizzazione, da parte della Ditta "DF Tour s.r.l." Amm.re Francesco De Francesco, di un complesso turistico - ricettivo alla contrada "Porcinara".

Con la stessa nota n. 2252/04 il Comune di Castrignano del Capo ha trasmesso al Servizio Urbanistica Regionale atti e documentazione integrativa.

Gli atti ed elaborati grafici di cui alle suindicate note comunali risultano, in definitiva, quelle di seguito riportate:

Relazione tecnica;

Relazione geologica;

Elab. 01 Inquadramento territoriale;

Elab. 01 bis Pdf 1/4000 e catastale 1/1000;

Elab. 02 Piano quotato (scala 1/200);

Elab. 03 Individuazione delle destinazioni e indici metrici (scala 1/500);

Elab. 04 Dimostrazione delle superfici del piano terra (scala 1/200);

Elab. 05 Dimostrazione delle superfici del primo piano (scala 1/200);

Elab. 06 Pianta piano terra (scala 1/200);

Elab. 07 Pianta piano primo (scala 1/200);

Elab. 08 Pianta piano coperture (scala 1/200)

Elab. 09 A Stralcio piano terra con vista prospettica (scala 1/100)

Elab. 09 B Stralcio piano primo con vista prospettica (scala 1/100)

Elab. 10 Sezioni e prospetti (scala 1/200 e 1/100)

Elab. 11 Viste prospettiche (fuori scala)

Elab. 12 Schema impianto idrico (scala 1/500)

Elab. 13 Schema impianto fogna nera (scala 1/500)

Elab. 14 Schema impianto fogna bianca (scala 1/500)

Elab. 15 Schema impianto di illuminazione (scala 1/500)

Ai predetti atti trasmessi dal Comune di Castrignano del Capo è allegato il parere di conformità tecnica della proposta redatta dal Funzionario Responsabile comunale del 12.03.2004 che testualmente si riporta per la sola parte che riguarda la struttura della società DF Tour s.r.l. in località Porcinara:

- “- si dovrà evitare ogni tipo di intervento in scavo, la demolizione dei muretti a secco esistenti e si dovrà provvedere al recupero del fabbricato esistente (memoria storica del sito);
- con riferimento allo smaltimento delle acque meteoriche, problema comune a tutti gli interventi, si ritiene opportuna la scelta di realizzare la raccolta in apposite vasche di accumulo sia ad uso irriguo che per la finalità antincendio etc. in aggiunta, è consentito prevedere la creazione di strutture disperdenti, per eventuali esuberi, nel rispetto delle vigenti normative;
 - gli impianti di illuminazione esterna potranno essere realizzati con strutture tali da non incidere sul paesaggio, privilegiando alle condutture aeree, l'interramento delle stesse.”
- Per la parte che riguarda tutti gli accordi previsti nell'ambito del territorio comunale si riporta:

“In conclusione, gli interventi così come proposti, rappresentano di fatto una variante allo strumento urbanistico, mediante la riqualificazione delle aree d'intervento, da zone agricole a turistico speciali, dotate di insediamenti abitativi e relative attrezzature di contorno.

In definitiva, ritenendo congrue e tecnicamente conformi, sotto il profilo tecnico, le proposte presentate, si rimettono agli Enti sovra ordinati, gli atti per le conseguenti valutazioni di competenza sulle varianti richieste e per i successivi adempimenti.”

Ciò premesso, ed entrando nel merito della proposta progettuale si riscontra che l'intervento proposto prevede la realizzazione di un struttura turistico-ricettiva composta da ventotto nuclei disposti a ridosso dei muretti a secco che delimitano gli esistenti terrazzamenti. Al piano terra nei diversi corpi di fabbrica sono previsti gli spazi da destinare all'attività alberghiera, ingresso portineria, uffici, bar, ristorante e servizi al ristorante oltre alla realizzazione di 61 stanze per l'attività ricettiva; il primo piano, dei diversi corpi di fabbrica, accoglie in totale 32 stanze destinate all'attività ricettiva.

L'area di progetto, posta in località Porcinara, ha accesso diretto dalla litoranea Leuca-Gallipoli sviluppa una superficie complessiva pari a mq 19692 ed è posta a meno di 300 mt dal mare; il terreno si presenta con una pendenza da Nord a Sud di circa 15 mt.

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti parametri urbanistici desumibili dagli elaborati di progetto:

- superficie territoriale mq 19692;
- superficie fondiaria mq 16497;
- volume da realizzare mc 14809,00
- indice di fabbricabilità fondiaria 1 mc/ mq;
- rapporto di copertura 30% del lotto;
- altezza massima: ml 7,50;
- distanza minima dai confini:ml 5;
- urbanizzazioni secondarie: 80 mq/100 mq;
- parcheeggi privati 1 mq ogni 10 mc
- verde privato: minimo 15% della sup. fondiaria.

Nello specifico per l'area in cui ricade l'intervento, di tipo E³ verde agricolo speciale del vigente PdF, si propone la ritipizzazione come zona C6S turistico speciale.

Preliminarmente e pregiudizialmente si rileva, per quanto attiene ai rapporti tra il progetto di cui trattasi e le previsioni e norme del PUTT/p approvato dalla G.R. con delibera n. 1748 del 15/12/200, che le aree oggetto d'intervento, ricadenti in un ambito territoriale esteso di tipo “B” di valore “distinguibile” sottoposte a tutela diretta da parte del succitato piano e riguardano un ambito territoriale distinto sottoposto al Decreto Galasso ed al vincolo della L.1497/39, sono poste a ridosso della costa. Di conseguenza essendo collocate “nell'area litoranea” per i primi 100 m e “nell'area annessa” per i successivi 100 m, esse sono sottoposte ai Regimi di Tutela dell'art. 3.07 -Coste ed aree Litoranee ai sensi rispettivamente del punto 4.1 e 4.2 che non consentono la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ivi comprese le previsioni contenute nella proposta progettuale in parola.

Alla luce di quanto innanzi rilevato, in ordine agli elementi di negatività soprattutto dal punto di vista di compatibilità con il PUTT/P. ovvero di sostenibilità sotto il profilo paesaggistico si ritiene di non poter dar seguito all'iter successivo previsto dalla L.R. 34/94 e conseguentemente si propone alla G.R., in attuazione della L.R. n. 34 del 19.12.1994 così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, di non autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di CASTRIGNANO DEL CAPO.

Si dà atto, infine, che il presente provvedimento può definirsi ai sensi dell'art.2 -2° comma-della l.r. n. 3/2004, trattandosi di richiesta inviata in data antecedente all'entrata in vigore della stessa l.r. n. 3/2004.””

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. e) DELLA L.R. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della P.O., dei Dirigenti degli Uffici e dei Servizi competenti.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **DI NON AUTORIZZARE**, per le motivazioni e le considerazioni di cui alla narrativa che precede, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 integrata e modificata dalla L.R. n.8 del 28 gennaio 1998 così come richiesto dal Sindaco del Comune di CASTRIGNANO DEL CAPO (LE) per la realizzazione, in variante

al Pdf. vigente, da parte della Ditta “DF Tour s.r.l.” Amm.re Unico Francesco De Francesco, di un complesso turistico - ricettivo alla contrada “Porcinara.

- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2010, n. 1486

Castrignano del Capo (Le). LL.RR. 34/94 - 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di un insediamento turistico-ricettivo in località “Mattara”. Ditta: “LICCI SIRIO” Amm.re Unico Licci Sirio.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Urbanistica e dal Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

“La legge regionale 19 Dicembre 1994 n. 34 “Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale” così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28/01/1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo, industriale, artigianale, turistico ed alberghiero consente ai Sindaci interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 (ora sostituito dall'art. 34 del D.lvo 267/2000) di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente

efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali, turistiche ed alberghiere.

In attuazione delle citate disposizioni di Legge, il Sindaco del Comune di Castrignano del Capo (LE) con nota n. 2252 del 12.03.2004, ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un "Accordo di Programma per la realizzazione, da parte della Ditta "LICCI SIRIO" Amm.re Licci Sirio, di un complesso turistico - ricettivo alla contrada "Mattara".

Con la stessa nota n. 2252/04 il Comune di Castrignano del Capo ha trasmesso al Servizio Urbanistica Regionale atti e documentazione integrativa.

Gli atti ed elaborati grafici di cui alle suindicate note comunali risultano, in definitiva, quelli di seguito riportati:

Relazione tecnica;

Relazione geologica;

Bozza di convenzione;

Business Plan;

Elab. 01 Corografia 1/25000, ortofografia 1/5000, aereofoto 1/5000, catastale 1/2000, dati catastali, ubicazione su aereofoto 1/5000;

Elab. 01 bis Inquadramento urbanistico Pdf 1/5000 e catastale 1/1000;

Elab. 02 Stato dei luoghi su piano quotato (scala 1/500);

Elab. 03 Destinazioni e indici metrici;

Elab. 03 bis Destinazioni e indici metrici conteggi delle superfici;

Elab. 04 Dimostrazione delle superfici utili piano terra (scala 1/250);

Elab. 05 Dimostrazione delle superfici utili piano primo (scala 1/200);

Elab. 06 Dimostrazione delle superfici utili piano interrato (scala 1/200);

Elab. 07 Pianta piano terra (scala 1/200);

Elab. 08 Pianta piano primo (scala 1/200);

Elab. 09 Pianta piano coperture (scala 1/200);

Elab. 10 Pianta piano terra - Locali commerciali e blocco tipo -6 (scala 1/100);

Elab. 10A Pianta piano primo - Locali commerciali e blocco tipo - 6 (scala 1/100);

Elab. 10B Pianta piano coperture - Locali commerciali blocco tipo - 6 (scala 1/100);

Elab. 11 Prospetti e sezioni - Locali commerciali (scala 1/100);

Elab. 12 Prospetti e sezioni blocco - 6 (scala 1/100);

Elab. 13 Urbanizzazioni esistenti e di progetto (scala 1/250)

Elab. 14 Schema impianti

Ai predetti atti trasmessi dal Comune di Castrignano del Capo è allegato il parere di conformità tecnica della proposta redatta dal Funzionario Responsabile comunale del 12.03.2004 che testualmente si riporta per la sola parte che riguarda la struttura della società SIRIO LICCI in località Mattara:

“- il costo relativo all'impianto depurativo, se previsto, non deve essere scomputato dagli eventuali oneri scomputato dagli eventuali oneri concessori dovuti;

- l'intervento dovrà conservare la "paiara" esistente e per la stessa non dovrà computarsi il volume in quanto tali tipologie costruttive, non hanno caratteristiche residenziali.”

Per la parte che riguarda tutti gli accordi previsti nell'ambito del territorio comunale si riporta:

“In conclusione, gli interventi così come proposti, rappresentano di fatto una variante allo strumento urbanistico, mediante la riqualificazione delle aree d'intervento, da zone agricole a turistico speciali, dotate di insediamenti abitativi e relative attrezzature di contorno.

In definitiva, ritenendo congrue e tecnicamente conformi, sotto il profilo tecnico, le proposte presentate, si rimettono agli Enti sovra ordinati, gli atti per le conseguenti valutazioni di competenza sulle varianti richieste e per i successivi adempimenti.”

Ciò premesso, ed entrando nel merito della proposta progettuale si riscontra che l'intervento proposto prevede la realizzazione di un struttura turistico-ricettiva a 6 blocchi su due livelli, piano terra e primo. A completamento dei blocchi ricettivi è prevista la realizzazione di un locale commerciale-direzionale su due livelli, ubicato all'ingresso della proprietà, su Via San Giuseppe. Al piano terra dei blocchi ricettivi trovano ubicazione 41 alloggi da due posti letto ciascuno, al primo piano invece sono

stati previsti 18 alloggi da quattro posti letti ciascuno. Il tutto per un totale di 154 posti letto. Il piano terra del centro commerciale ospita una reception, un ufficio, una sala ristoro con relativa cucina gli spogliatoi ed i servizi igienici, mentre al primo piano dello stesso blocco è prevista una sala; infine, al piano interrato è ubicato un locale destinato a deposito. Lo spazio per le attività ricreative è costituito da una zona a verde attrezzato, da una piscina e dai relativi servizi.

L'area di progetto, posta in località Mattara, è servita da due strade comunali di penetrazione, che si diramano dalla provinciale Castrignano-Leuca e costeggiano l'area di intervento dal lato Est e Ovest; il lotto sviluppa una superficie complessiva pari a mq 19090.

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti parametri urbanistici desumibili dagli elaborati di progetto:

- superficie territoriale mq 19090;
- superficie fondiaria mq 16407,79;
- volume da realizzare mc 11456,19;
- indice di fabbricabilità fondiaria 0,70 mc/ mq;
- rapporto di copertura 14% del lotto;
- altezza massima: ml 7,50;
- distanza minima dai confini: ml 5;
- urbanizzazioni secondarie: 80 mq/100 mq;
- parcheggi privati 1 mq ogni 10 mc

Nello specifico per l'area in cui ricade l'intervento, di tipo E1 verde agricolo produttivo del vigente PdF, si chiede la ritipizzazione come zona C6S turistico speciale.

Tutto ciò evidenziato e sulla scorta di quanto puntualmente riportato si rileva quanto segue:

- **dal punto di vista urbanistico:** si rileva che il lotto è servito da due strade comunali (Via Cupe Petrose e Via Mattara) che si diramano dalla Castrignano-Leuca e costeggiano l'area di intervento dal lato Est e dal lato Ovest. Detta viabilità, di modesta larghezza è comunque non idonea a consentire un accesso agevole. Inoltre, nell'area non sono presenti opere di urbanizzazione primaria adeguate alle caratteristiche del programma costruttivo in progetto, sia per la viabilità di accesso, che per la rete di distribuzione di acqua potabile, luce, da potenziare e realizzare ex-novo. Ancora, sono previste volumetrie ed urbanizza-

zioni configgenti con il paesaggio rurale interessato, caratterizzato da consistente presenza di ulivi e peraltro ancora integro nei suoi elementi naturali ed avulso dai criteri informativi del P.F. nel quale sono comunque previste aree per impianti produttivi di tipo ricettivo ubicati in contesti contigui al centro abitato e con facilità di accesso consentita anche da viabilità di previsione;

- **dal punto di vista paesaggistico:** per quanto attiene ai rapporti tra il progetto di cui trattasi e le previsioni e norme del PUTT/p approvato dalla G.R. con delibera n. 1748 del 15/12/200, da verifiche d'ufficio si è rilevato che le aree oggetto d'intervento ricadono in un ambito territoriale esteso di tipo "D" di valore "relativo" sottoposte a tutela diretta da parte del succitato piano e riguardano un ambito territoriale distinto sottoposto al vincolo della L.1497/39. L'intervento prospetta una trasformazione di una superficie territoriale lontana dal centro abitato, in un'area a carattere prettamente agricolo caratterizzata da uliveti e vegetazione naturale costituita da pascolo e prateria con la presenza di varietà floristiche da tutelare e salvaguardare, in un contesto ancora integro la cui identità verrebbe fortemente alterata e compromessa ove lo stesso intervento venisse realizzato.

Da ultimo si evidenzia che lo stesso intervento è localizzato in area annessa ad una zona boscata e come tale in contrasto con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.10.3 delle NTA del PUTT.

Alla luce di quanto innanzi rilevato, in ordine agli elementi di negatività soprattutto dal punto di vista della localizzazione e della compatibilità con il PUTT/P. ovvero di sostenibilità sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, si ritiene di non poter dar seguito all'iter successivo previsto dalla L.R. 34/94 e conseguentemente si propone alla G.R., in attuazione della L.R. n. 34 del 19.12.1994 così come modificata ed integrata dalla L.R. n.8 del 28.01.1998, di non autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di CASTRIGNANO DEL CAPO.

Si dà atto, infine, che il presente provvedimento può definirsi ai sensi dell'art.2 -2° comma-della l.r.

n.3/2004, trattandosi di richiesta inviata in data antecedente all'entrata in vigore della stessa l.r. n.3/2004.””

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. e) DELLA L.R. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della P.O., dei Dirigenti degli Uffici e dei Servizi competenti.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **DI NON AUTORIZZARE**, per le motivazioni e le considerazioni di cui alla narrativa che precede, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 integrata e modificata dalla L.R. n.8 del 28 gennaio 1998 così come richiesto dal Sindaco del Comune di CASTRIGNANO DEL CAPO (LE) per la realizzazione, in variante al PdF. vigente, da parte della ditta: “LICCI SIRIO” Amm.re Unico Licci Sirio in località “Mattara”

- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2010, n. 1487

Castrignano del Capo (Le). LL.RR. 34/94 - 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di un insediamento turistico-ricettivo in località “Terramasci”. Ditta: “Licci Sirio” Amm.re Licci Sirio.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Urbanistica e dal Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

“La legge regionale 19 Dicembre 1994 n. 34 “Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale” così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28/01/1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo, industriale, artigianale, turistico ed alberghiero consente ai Sindaci interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 (ora sostituito dall'art. 34 del D.lvo 267/2000) di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali, turistiche ed alberghiere.

In attuazione delle citate disposizioni di Legge, il Sindaco del Comune di Castrignano del Capo (LE) con nota n. 2252 del 12.03.2004, ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un "Accordo di Programma per la realizzazione, da parte della Ditta "Licci Sirio" Amm.re Licci Sirio, di un complesso turistico - ricettivo alla contrada "Terramasci".

Con la stessa nota n. 2252/04 il Comune di Castrignano del Capo ha trasmesso al Servizio Urbanistica Regionale atti e documentazione integrativa. Gli atti ed elaborati grafici di cui alle suindicate note comunali risultano, in definitiva, quelli di seguito riportati:

Relazione tecnica;

Relazione geologo;

Bozza di convenzione;

Business Plan;

Elab. 01 Cartografia, ortofoto, aereofoto, catastale, dati catastali, ubicazione;

Elab. 02 Stato dei luoghi su piano quotato;

Elab. 02 Piano quotato (scala 1/500);

Elab. 03 Individuazioni delle destinazioni e indici metrici (scala 1/500);

Elab. 04 Dimostrazione delle superfici del Piano Terra (scala 1/250);

Elab. 05 Dimostrazione delle superfici Primo Piano (scala 1/250);

Elab. 05A Dimostrazione delle superfici del Piano interrato (scala 1/250);

Elab. 06 Pianta piano interrato (scala 1/200);

Elab. 07 Pianta piano terra (scala 1/200);

Elab. 08 Pianta piano primo (scala 1/200);

Elab. 09 Pianta piano coperture (scala 1/200);

Elab. 10 Pianta piano terra, Locali commerciali e blocco tipo (2) (scala 1/100);

Elab. 10A Pianta piano primo, Locali commerciali e blocco tipo (2) (scala 1/100);

Elab. 10B Pianta piano coperture, Locali commerciali e blocco tipo (2);

Elab. 11 Prospetti e sezioni, Blocco 9, Locale commerciale (scala 1/100);

Elab. 12 Prospetti e sezioni, Blocco 2 (scala 1/100);

Elab. 13 Opere di urbanizzazione esistenti e da realizzare;

Elab. 14 Schema impianti.

Ai predetti atti trasmessi dal Comune di Castri-

gnano del Capo è allegato il parere di conformità tecnica della proposta redatta dal Funzionario Responsabile comunale del 12.03.2004 che testualmente si riporta per la sola parte che riguarda la struttura della società SIRIO LICCI in località Terramasci:

"- debbano essere considerate le essenze arboree esistenti, e nel caso di espianati si attuino interventi di ripiantumazione;" Per la parte che riguarda tutti gli accordi previsti nell'ambito del territorio comunale si riporta:

"In conclusione, gli interventi così come proposti, rappresentano di fatto una variante allo strumento urbanistico, mediante la riqualificazione delle aree d'intervento, da zone agricole a turistico speciali, dotate di insediamenti abitativi e relative attrezzature di contorno.

In definitiva, ritenendo congrue e tecnicamente conformi, sotto il profilo tecnico, le proposte presentate, si rimettono agli Enti sovra ordinati, gli atti per le conseguenti valutazioni di competenza sulle varianti richieste e per i successivi adempimenti."

Ciò premesso, ed entrando nel merito della proposta progettuale si riscontra che l'intervento proposto prevede la realizzazione di un struttura turistico-ricettiva costituita da 8 blocchi ricettivi e un blocco commerciale; tra le attrezzature di supporto per il tempo libero e lo svago si rileva la presenza di un anfiteatro con servizi sottostanti le gradinate, di un campo da tennis e di una piscina. Nei blocchi ricettivi trovano ubicazione al piano terra 54 alloggi da due posti ciascuno, ed al primo 20 alloggi da quattro posti per un totale di 192 posti letto complessivi. Nel blocco commerciale-direzionale sono presenti le funzioni di receptions, sala ristoro, cucina e deposito nel piano interrato. Complessivamente l'immobile sviluppa una superficie coperta pari a mq 3002,23 ed un volume pari a mc 14777,09.

L'area oggetto di intervento ha accesso diretto da Via San Giuseppe strada di collegamento tra Castrignano del Capo e la frazione della Marina di Leuca; il lotto sviluppa un superficie complessiva pari a mq 22644 mq.

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti parametri urbanistici desumibili dagli elaborati di progetto:

superficie territoriale mq 22644;
 superficie fondiaria mq 18768,22;
 volume da realizzare mc 14777,09;
 area a cedere per urbanizzazioni mq 3875,78;
 indice di fabbricabilità fondiaria 0,79 mc/mq;
 rapporto di copertura 16 % del lotto;
 altezza massima ml 8,00;
 distanza minima dai confini ml 5;
 parcheggi privati 1477,70 mq.

Nello specifico l'area in cui ricade l'intervento, che è tipizzata parte come E1 verde agricolo produttivo e parte come fascia di rispetto stradale e per la stessa si propone la ritipizzazione come zona C6S (turistica speciale).

Tutto ciò evidenziato e sulla scorta di quanto puntualmente riportato si rileva quanto segue:

- **dal punto di vista urbanistico:** Peraltro si prevede la realizzazione delle aree a parcheggio, localizzate nella fascia di rispetto stradale e per questo non utilizzabile per tali destinazioni d'uso per evidenti ragioni di contrasto con il Nuovo Codice della Strada. Inoltre, sono previste volumetrie ed urbanizzazioni configgenti con il paesaggio rurale interessato, caratterizzato da consistente presenza di ulivi e peraltro ancora integro nei suoi elementi naturali che verrebbero snaturati dalla urbanizzazione proposta, avulsa dai criteri informativi del P.F. nel quale sono comunque previste aree per impianti produttivi di tipo ricettivo in contesti contigui al centro abitato e con facilità di accesso consentita anche da viabilità di previsione;
- **dal punto di vista paesaggistico:** per quanto attiene ai rapporti tra il progetto di cui trattasi e le previsioni e norme del PUTT/p approvato dalla G.R. con delibera n. 1748 del 15/12/200, da verifiche d'ufficio si è rilevato che le aree oggetto d'intervento ricadono in un ambito territoriale esteso di tipo "D" di valore "relativo" sottoposte a tutela diretta da parte del succitato piano e riguardano un ambito territoriale distinto sottoposto al vincolo paesaggistico della L.1497/39, al vincolo idrogeologico;
- L'intervento risulta essere fortemente impattante sotto il profilo paesaggistico ed in contrasto con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive fissate dalle N.T.A. del

PUTT. In particolare, la localizzazione del progetto ricade in una area a vocazione prevalentemente agricola con presenza di numerose piante di ulivo e di una vegetazione naturale costituita da pascolo e prateria con la presenza di varietà flogistiche da tutelare e salvaguardare, in un contesto ancora integro la cui identità verrebbe fortemente alterata e compromessa ove lo stesso intervento venisse realizzato.

In relazione a quanto sopra riferito, la variante sottesa all'attuazione dell'intervento non risulta ammissibile sotto il profilo urbanistico e della tutela paesaggistica del territorio interessato e conseguentemente si propone alla G.R., in attuazione della L.R. n. 34 del 19.12.1994 così come modificata ed integrata dalla L.R. n.8 del 28.01.1998, di non autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di CASTRIGNANO DEL CAPO.

Si dà atto, infine, che il presente provvedimento può definirsi ai sensi dell'art.2 -2° comma-della l.r. n.3/2004, trattandosi di richiesta inviata in data antecedente all'entrata in vigore della stessa l.r. n.3/2004.””

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. e) DELLA L.R. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della P.O., dei Dirigenti degli Uffici e dei Servizi competenti.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **DI NON AUTORIZZARE**, per le motivazioni e le considerazioni di cui alla narrativa che precede, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 integrata e modificata dalla L.R. n.8 del 28 gennaio 1998 così come richiesto dal Sindaco del Comune di CASTRIGNANO DEL CAPO (LE) per la realizzazione, in variante al PdF. vigente, da parte della ditta: "Licci Sirio" Amm.re unico Licci Sirio.
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2010, n. 1488

Castrignano del Capo (Le). LL.RR. 34/94 - 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di un insediamento turistico-ricettivo in località "Terragreci". Ditta: "Nuove Costruzioni 2000 s.r.l." Amm.re De Luca Antonio.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Urbanistica e dal Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

"La legge regionale 19 Dicembre 1994 n. 34 "Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale" così

come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28/01/1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo, industriale, artigianale, turistico ed alberghiero consente ai Sindaci interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 (ora sostituito dall'art. 34 del D.lvo 267/2000) di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali, turistiche ed alberghiere.

In attuazione delle citate disposizioni di Legge, il Sindaco del Comune di Castrignano del Capo (LE) con nota n. 2252 del 12.03.2004, ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un "Accordo di Programma per la realizzazione, da parte della Ditta "Nuove Costruzioni 2000 s.r.l." Amm.re De Luca Antonio, di un complesso turistico - ricettivo alla contrada "Terragreci".

Con la stessa nota n. 2252/04 il Comune di Castrignano del Capo ha trasmesso al Servizio Urbanistica Regionale atti e documentazione integrativa.

Gli atti ed elaborati grafici di cui alle suindicate note comunali risultano, in definitiva, quelli di seguito riportati:

Relazione generale illustrativa;

Relazione geologo;

Bozza di convenzione;

Business Plan;

Elab. Integrativo Asl;

Elab. 01 Inquadramento Territoriale (Varie scale);

Elab. 02 Piano quotato (scala 1/500);

Elab. 03 Stato attuale su piano quotato (scala 1/500 e 1/100);

Elab. 04 Individuazione delle destinazioni e indici metrici (scala 1/500);

Elab. 05 Piano seminterrato (scala 1/200);

- Elab. 06 Piano terra (scala 1/200);
- Elab. 07 Piano primo (scala 1/200);
- Elab. 08 Pianta coperture (scala 1/200);
- Elab. 09 Prospetti (scala 1/200);
- Elab. 10 Sezioni (scala 1/200);
- Elab. 11 Piano seminterrato (scala 1/100);
- Elab. 12 Piano terra (scala 1/100);
- Elab. 13 Piano primo (scala 1/100);
- Elab. 14 Pianta coperture (scala 1/100);
- Elab. 15 Prospetti (scala 1/100);
- Elab. 16 Sezioni (scala 1/100)

Ai predetti atti trasmessi dal Comune di Castri-gnano del Capo è allegato il parere di conformità tecnica della proposta redatta dal Funzionario Responsabile comunale del 12.03.2004 che testualmente si riporta per la sola parte che riguarda la struttura della società SIRIO LICCI in località Mat-tara:

- “- il costo relativo all’impianto depurativo, se previsto, non deve essere scomputato dagli eventuali oneri scomputato dagli eventuali oneri con-cessori dovuti;
- l’intervento dovrà conservare la “paiaira” esi-stente e per la stessa non dovrà computarsi il volume in quanto tali tipologie costruttive, non hanno caratteristiche residenziali.”

Per la parte che riguarda tutti gli accordi previsti nell’ambito del territorio comunale si riporta:

“In conclusione, gli interventi così come pro-posti, rappresentano di fatto una variante allo stru-mento urbanistico, mediante la riqualificazione delle aree d’intervento, da zone agricole a turistico speciali, dotate di insediamenti abitativi e relative attrezzature di contorno.

In definitiva, ritenendo congrue e tecnicamente conformi, sotto il profilo tecnico, le proposte pre-sentate, si rimettono agli Enti sovra ordinati, gli atti per le conseguenti valutazioni di competenza sulle varianti richieste e per i successivi adempimenti.”

Ciò premesso, ed entrando nel merito della pro-posta progettuale si riscontra che l’intervento pro-posto prevede la realizzazione di un struttura turi-stico-ricettiva costituita da 4 nuclei disposti a corte di tipo ricettivo-alberghiero ed un quinto corpo con-troterra lungo i lati Nord ed Est e fuori terra lungo i lati Sud e Ovest. Quest’ultimo corpo è destinato a

parcheggio della struttura con sovrastante campo da tennis. La proposta prevede anche la realizzazione di un teatro all’aperto.

Al piano terra nei diversi corpi di fabbrica, sono previsti gli spazi da destinare all’attività alberghiera ed a 32 stanze per l’attività ricettiva; al primo piano si prevedono gli spazi per la realizzazione di 58 stanze per l’attività ricettiva. Complessivamente l’immobile sviluppa una superficie coperta pari a mq. 3815 (fuori terra) e un volume complessivo di mc. 20516.

L’area oggetto di intervento ha accesso diretto da Via Terragreci, si sviluppa lungo l’asse Nord-Ovest e si sviluppa in adiacenza a Via Porcinara; il lotto sviluppa una superficie complessiva pari a mq 17335.

L’insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti parametri urbanistici desumibili dagli ela-borati di progetto:

- superficie territoriale mq 17335;
- superficie fondiaria mq 13066;
- volume da realizzare mc 20516;
- indice di fabbricabilità fondiaria 1,60 mc / mq;
- rapporto di copertura 30% del lotto;
- altezza massima ml 11,15;
- distanza minima dai confini ml 5;
- urbanizzazioni secondarie 80 mq/100 mq;
- parcheggi privati 1 mq ogni 10 mc.

Nello specifico l’area in cui ricade l’intervento, che è tipizzata parte come tipo E1 verde agricolo produttivo e E3 verde agricolo speciale, e parte come verde di rispetto stradale dovrà essere tipiz-zata come zona C6S turistico speciale.

Tutto ciò evidenziato e sulla scorta degli elabo-rati di progetto si rileva quanto segue:

- **dal punto di vista urbanistico:** in riferimento alle indicazioni di P. di F. l’area oggetto di inter-vento interessa per oltre il 50% la viabilità e le fasce di rispetto stradali esistenti e/o di previ-sione, in contrasto quindi con le scelte pianifica-torie dello strumento urbanistico generale vigente e con conseguente vanificazione delle previsioni dello stesso strumento;
- **dal punto di vista paesaggistico:** per quanto attiene ai rapporti tra il progetto di cui trattasi e le previsioni e norme del PUTT/p approvato dalla G.R. con delibera n. 1748 del 15/12/200, da veri-

fiche d'ufficio si è rilevato che le aree oggetto d'intervento ricadono in un ambito territoriale esteso di tipo "D" di valore "relativo" sottoposte a tutela diretta da parte del succitato piano e riguardano un ambito territoriale distinto sottoposto al vincolo della L.1497/39.

In particolare, con riferimento all'articolazione plano-volumetrica della soluzione progettuale proposta, la stessa risulta stridente con le caratteristiche fisiche dell'ambito territoriale e ciò in relazione alla disposizione planimetrica dei volumi, i quali non assecondano l'andamento naturale del terreno, con conseguenti sbancamenti e modificazioni sostanziali della morfologia dei luoghi ed alterazione dei valori paesaggistici dell'ambito interessato caratterizzato anche da vegetazione naturale costituita da pascolo e prateria con la presenza di varietà floristiche da tutelare e salvaguardare, la cui identità verrebbe fortemente alterata e compromessa ove lo stesso intervento venisse realizzato.

Alla luce di quanto innanzi rilevato, in ordine agli elementi di criticità rilevati e relativi alla localizzazione dell'intervento e al contrasto con gli indirizzi e le direttive di tutela del PUTT/P. ovvero di sostenibilità sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, si ritiene di non poter dar seguito all'iter successivo previsto dalla L.R. 34/94 e conseguentemente si propone alla G.R., in attuazione della L.R. n. 34 del 19.12.1994 così come modificata ed integrata dalla L.R. n.8 del 28.01.1998, di non autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di CASTRIGNANO DEL CAPO.

Si dà atto, infine, che il presente provvedimento può definirsi ai sensi dell'art.2 -2° comma-della l.r. n.3/2004, trattandosi di richiesta inviata in data antecedente all'entrata in vigore della stessa l.r. n.3/2004."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. e) DELLA L.R. 7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della P.O., dei Dirigenti degli Uffici e dei Servizi competenti.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **DI NON AUTORIZZARE**, per le motivazioni e le considerazioni di cui alla narrativa che precede, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 integrata e modificata dalla L.R. n.8 del 28 gennaio 1998 così come richiesto dal Sindaco del Comune di CASTRIGNANO DEL CAPO (LE) per la realizzazione, in variante al PdF. vigente, da parte della ditta: "Nuove costruzioni 2000 s.r.l. " Amm.re Unico De Luca Antonio in località "Terragreci";

- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2010, n. 1489

RODI GARGANICO (FG). LL.RR. 34/94 - 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di un insediamento turistico "Club House Airone" alla Via Mascherizzo. Ditta: "Park Hotel s.r.l.". Rappresentante legale Michele Antonio IRMICI.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Urbanistica e dal Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

"La legge regionale 19 Dicembre 1994 n. 34 "Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale" così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28/01/1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo, industriale, artigianale, turistico ed alberghiero consente ai Sindaci interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 (ora sostituito dall'art. 34 del D.lvo 267/2000) di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali, turistiche ed alberghiere.

In attuazione delle citate disposizioni di Legge, il Sindaco del Comune di RODI GARGANICO (FG) con nota n. 2794 del 11.03.2004, ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un "Accordo di Programma per la realizzazione, da parte della Ditta "Park Hotel" Amm.re Irmici Michele Antonio", di un complesso turistico - ricettivo alla Via "Mascherizzo".

In data 21.12.2004 con nota n. 12738 il Comune di Rodi Garganico ha trasmesso al Servizio Urbanistica Regionale atti e documentazione integrativa.

Gli atti ed elaborati grafici di cui alle suindicate note comunali risultano, in definitiva, quelle di seguito riportate:

Tav. n. 0	Relazione tecnica con estratto originale del foglio di mappa catastale
Tav. n. 0a	Relazione paesaggistica con dichiarazione di compatibilità al PUTT
Tav. n. 1	Stralci planimetrici
Tav. n. 2	Rilievo dell'area con indicazioni delle piantumazioni esistenti ed altezze degli edifici
Tav. n. 3	Rilevo dell'area con piano quotato e profili
Tav. n. 4	Planimetria di progetto su base catastale
Tav. n. 4a	Planimetria di progetto quotata
Tav. n. 4b	Planimetria di progetto con tabelle parametriche per il rispetto degli standards
Tav. n. 4d	Planimetria di progetto con arredo
Tav. n. 4c	Planimetria di progetto con calcolo delle superfici e dei volumi
Tav. n. 5	Planimetria di progetto con schema impianto di pubblica illuminazione
Tav. n. 5a	Planimetria di progetto con schema impianto di raccolta acque pluviali (acque bianche)
Tav. n. 5b	Planimetria di progetto con schema impianto di raccolta acque di rifiuto (acque nere)
Tav. n. 5	Planimetria di progetto con schema impianto di distribuzione idrica
Tav. n. 6	Tipologie Edilizie - Piante prospetti e Sezioni servizi alberghieri Tipo "S" da 85 mq
Tav. n. 6a	Tipologie Edilizie piante, prospetti e sezioni Tipologia "A" da 65 mq
Tav. n. 6b	Tipologie Edilizie piante, prospetti e sezioni Tipologia "B" da 85 mq
Tav. n. 7	Particolari costruttivi
Tav. n. 8	Norme tecniche di esecuzione
Tav. n. 9	Relazione finanziaria
Tav. n. 10	Schema di convenzione
Allegato "A"	Relazione geologica

Allegato "B" Business plan con piano occupazionale

Allegato "C" Documentazione fotografica

Ai predetti atti trasmessi dal Comune di RODI GARGANICO è allegata la relazione tecnica redatta dal Dirigente della Ripartizione Tecnica comunale del 10.03.2004.

Ciò premesso, ed entrando nel merito della proposta progettuale si riscontra che l'intervento proposto prevede la realizzazione di un insediamento turistico ricettivo in agro di Rodi Garganico a ridosso della strada comunale "Mascherizzo" in una zona tipizzata C3 dal vigente PRG.

Il complesso edilizio, che interessa una superficie fondiaria di circa 5.532 mq, è costituito da n. 9 unità immobiliari di cui 4 aventi sup. lorda pari a 65 mq, 4 aventi sup. lorda pari a 85 mq ed una destinata al centro Servizi per una capacità ricettiva di complessivi 40 posti letto.

Sull'area in oggetto, la cui superficie rientra in gran parte nella fascia dei 100 m dal limite interno del demanio marittimo, gravano i seguenti vincoli: paesaggistico ai sensi del D.lvo n. 42/2004, idrogeologico ai sensi della L. 3267/23, sismico ai sensi della L. 64/74; l'area è ricompresa nella Zona 2 della perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano ai sensi del D.M. del 95 ed è, infine, classificata dal PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) come "AP: area ad alta pericolosità idraulica ed "R4: area a rischio molto elevato.

Alla luce di quanto innanzi rilevato, in relazione agli aspetti urbanistici e paesaggistici di competenza, si rileva quanto di seguito evidenziato.

ASPETTI URBANISTICI

L'intervento ricadente in zona C3 prospetta, dal punto di vista urbanistico, una sottrazione di superfici destinate all'uso residenziale, ovvero comporta una diminuzione della capacità insediativa del P.R.G.. In sede di pianificazione dello stesso, la capacità insediativa del territorio, è stata computata al fine di determinare i fabbisogni residenziali a livello comunale, che in seguito all'attuazione della variante proposta, verrebbero pertanto contratti, con conseguente necessità di integrarne le previsioni nel P.R.G. vigente. Tale variante risulta, infine, non necessaria per la presenza in prossimità

della zona C3 in oggetto, di aree tipizzate CT -Turistico residenziale, atte alla localizzazione di detto intervento.

Le tipologie edilizie utilizzate dalla soluzione progettuale adottata risultano non conformi alle disposizioni di cui alla L.R. n.11/1999 in quanto, così come proposto per le strutture ricettive, non sono stati previsti nè la gestione unitaria nè i servizi ad essa annessa; la soluzione progettuale, così come articolata, non prevede la realizzazione di attrezzature complementari a quelle più propriamente ricettive (quale ad esempio servizio ristorante, reception ecc) connotando pertanto un intervento non propriamente produttivo.

ASPETTI PAESAGGISTICI

Dalla documentazione inviata, relazione ambientale, documentazione ortofotodigitale e rendering con la fotosimulazione dell'intervento nel contesto paesaggistico, si evince che l'intero complesso, così come articolato, interessa aree morfologicamente mosse con "forte acclività" densamente piantumate da vegetazione quale "leccio, pino d'Alpeppo...colture agrarie rappresentate in prevalenza da agrumi e piante di ulivo ed in minima parte da alberi di fico"; la realizzazione di questo complesso immobiliare provocherebbe, quindi, uno stravolgimento del sistema botanico vegetazionale caratterizzato dalla presenza di agrumeti tipici della zona garganica rientranti nella tipologia classica dei "giardini di Rodi".

Per quanto attiene poi ai rapporti tra il progetto di cui trattasi e le previsioni e norme del PUTT/P., approvato dalla G.R. con delibera n.1748 del 15/12/2000, da verifiche d'ufficio si è rilevato che le aree oggetto d'intervento attualmente non sono inserite, diversamente da quanto affermato nella relazione del Dirigente dell'UTC, all'interno dei "territori costruiti"così come normati dall'art.1.03 delle N.T.A. del PUTT.

Infatti, il Servizio Urbanistica con attestazione di compatibilità n. 1143 del 8/02/2007, al capo A punto 2., ha stralciato detta area "in quanto riferita ad una strumentazione priva di efficacia alla data del 06.06.90." Pertanto l'intera area è assoggettata alle norme tecniche del già citato Piano ed in particolare ai Regimi di Tutela dell'art. 3.07 -Coste ed aree Litoranee; conseguentemente, stante il contrasto con le prescrizioni di base specifiche del

PUTT/p., non è ammissibile, quindi, la ubicazione dell'intervento entro la fascia dei 200 ml dal limite interno del demanio marittimo ovvero parte in "zona litoranea" e parte nei primi 100 ml. dell'area annessa.

In relazione a quanto sopra riferito e sulla scorta dell'istruttoria tecnica effettuata dai competenti uffici del Servizio Urbanistica e del Servizio Assetto del Territorio, in ordine agli elementi di negatività dal punto di vista botanico-vegetazionale, del contrasto con le prescrizioni di base dell'ATD "costa" del PUTT/p. e del contrasto con le norme del PAI ovvero di non sostenibilità sotto il profilo paesaggistico, urbanistico e di assetto idrogeologico si ritiene di non poter dar seguito all'iter successivo previsto dalla L.R. 34/94 e pertanto si propone alla G.R., in attuazione della L.R. n. 34 del 19.12.1994 così come modificata ed integrata dalla L.R. n.8 del 28.01.1998, di non autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di RODI GARGANICO.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. e) DELLA L.R. 7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della P.O. e dei Dirigenti degli Uffici e dei Servizi competenti.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **DI NON AUTORIZZARE**, per le motivazioni e le considerazioni di cui alla narrativa che precede, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 integrata e modificata dalla L.R. n. 8 del 28 gennaio 1998 così come richiesto dal Sindaco del Comune di RODI GARGANICO (Fg) per la realizzazione, in variante al P.R.G. vigente, da parte della Ditta "Park Hotel Italia s.r.l." Amm.re Irmici Michele Antonio, di un complesso turistico - ricettivo alla Via Mascherizzo;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2010, n. 1490

LL.RR. 34/94 - 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di una struttura alberghiera in Rodi Garganico alla località Santa Barbara. Comune di RODI GARGANICO (FG) - Ditta: "Park Hotel Italia s.r.l."

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Urbanistica e dal Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

"La legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 "Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel servizio turistico ed alberghiero" così come modificata ed integrata dalla l.r. n.8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel servizio produttivo

(industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8.6.1990 n° 142, di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente "non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività turistico e/o alberghiere".

In attuazione della citata disposizione il Sindaco del Comune di RODI GARGANICO (Le) con nota n. 2795 del 11/03/2004, ha chiesto al Presidente della G.R. la definizione di un Accordo di Programma per la realizzazione, da parte della Ditta "Park Hotel Italia s.r.l." Rappresentante Legale rag. Michele Antonio Irmici con sede legale alla Via U. Giordano n. 35 San Severo, di una struttura alberghiera, nell'ambito del territorio comunale su di un'area tipizzata dal vigente P.R.G. come zona "attrezzature turistiche F2" al foglio 3 p.lle 619, 621, 623 del comune di Rodi Garganico.

Con la stessa nota n. 2795/04 è stato inviato il parere istruttorio in ordine all'intervento programmato espresso dal Tecnico convenzionato che testualmente di seguito si riporta:

"In attuazione della citata disposizione di legge, il rag. Michele Antonio Irmici in qualità di legale rappresentante della Park hotel Italia s.r.l., domiciliato presso lo studio dell'arch. Gianfranco Di Sabato sito in San Severo alla Via U. Giordano n. 35, ha avanzato a questo Ente, istanza (acquisita al protocollo comunale in data 05.03.2004 al n. 2586) per la definizione di un "Accordo di Programma" teso alla realizzazione di un **Complesso alberghiero denominato "Airone"**, che prevede l'impiego di n.ro 18 addetti.

Alla predetta istanza è stata allegata la seguente documentazione tecnica:

Tav. 0) Relazione tecnica con estratto originale del foglio di mappa catastale,

Tav. 0a)	Relazione paesaggistica
Tav. 1)	Stralci planimetrici
Tav. 2)	Rilievo dell'area con indicazioni delle piantumazioni esistenti ed altezze degli edifici
Tav. 3)	Rilievo dell'area con piano quotato e profili
Tav. 3a)	Rilievo dell'area con piano quotato e pro fili stato futuro
Tav. 4)	Planimetria di progetto su base catastale
Tav. 4a)	Planimetria di progetto quotata
Tav. 4b)	Planimetria di progetto con tabelle parametriche per il rispetto degli standards
Tav. 4c)	Planimetria di progetto con calcolo delle superfici e dei volumi
Tav. 4d)	Planimetria di progetto con arredo
Tav. 5)	Planimetria di progetto con schema impianto di pubblica illuminazione
Tav. 5a)	Planimetria di progetto con schema impianto raccolta acque pluviali (acque bianche)
Tav. 5b,)	Planimetria di progetto con schema impianto di raccolta acque di rifiuto (acque nere)
Tav. 5c)	Planimetria di progetto con schema impianto di distribuzione idrica
Tav. 6)	Tipologie edilizie piante: piano interrato, piano terra, piano primo
Tav. 6a)	Tipologie edilizie piante: piano sottotetto, piano copertura,
Tav. 6b)	Tipologie edilizie prospetti
Tav. 6c)	Tipologie edilizie sezioni
Tav. 7)	Particolari costruttivi,
Tav. 8)	Norme tecniche di esecuzione
Tav. 9)	Relazione finanziaria
Tav. 10)	Schema di convenzione
Tav. 11)	Piano occupazionale Business Plan
Allegato "A"	Relazione geologica e geotecnica
Allegato "B"	Documentazione foto grafica
	... omissis ...

Dal punto di vista urbanistico la richiesta in parola comporta una variante puntuale al vigente PRG e ciò in relazione alla destinazione attuale da F2 (Attrezzature Turistiche) e alla modificazione dei parametri urbanistico -edilizi che l'intervento in progetto comporta.

Detta area, individuata in catasto (N.C.T.) dalla **p.lla 619, 621 e 623 del F° 3**, superficie catastale 12.715,00, è ubicata in agro di Rodi G.co alla Località "Santa Barbara", in una zona caratterizzata dalla presenza di numerose strutture ricettive (Hotel 5. Barbara, Camping Ripa, Camping Uliveto, Villaggio Costa Ripa) poste a ridosso della strada in corso di provincializzazione (Rodi-Lido del Sole).

Entrando nel merito specifico degli atti progettuali, si rileva che l'intervento prevede in sintesi la realizzazione di un albergo, per complessive n. 32 stanze per ospiti, oltre a tutti i servizi minimi quali accettazione, uffici, cucina, ristorante, sale di intrat-

tenimento, ecc., uffici, cucina, ristorante, sale di intrattenimento, ecc., per una capacità ricettiva complessiva di **72 posti letto**, il tutto come meglio esplicitato nella Relazione Tecnica e negli elaborati grafici sopra indicati.

La soluzione progettuale presentata è classificabile in base alla L.R. 11/99 (art. 4 comma 4) come Albergo.

Nella tabella che segue sono riportati i parametri di riferimento del progetto, in relazione alle previsioni del PRG ed alle modifiche che comportano le previsioni progettuali,

Parametri	P.R.G. (zona F2)	Progetto
i.f.f.	0.03 m ³ /m ²	0.85 m ³ /m ²
Procedura d'intervento		Permesso di costruire
Superficie min. d'intervento		6200 m ²
Numero max piani		3
Altezza max		7,50 m
Distanza min. dai confini		> 10 m
Distanza min. tra edifici		> 10 m
Distanza min. dal ciglio stradale		> 10 m
Tipologie consentite	Impianti a servizio del turismo e campeggi	albergo

Calcolo della volumetria complessiva mc. 10.800,00

Calcolo dell'I.f.f.: 10.800,00 m³ /12.700,00 m² (area di progetto) = 0,85 m³/m²

Area per standard (DM n. 1444/68 -art. 2):

Slct = superficie lorda calpestabile totale = 2.992 m²

As = area per standard;

As = Slct x 80m² /100 m² = 2.992,00 x 0,8 = 2.393,60 m²

As individuate dal progetto = 2.801,37 m²

Passando alla verifica del regime giuridico delle aree in relazione ai vincoli, si dà atto, sulla scorta degli atti di Ufficio, che le aree interessate dall'intervento sono gravate da **vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/39** (Decreto Ministeriale 15.04.1975 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Rodi Garganico") e **sismico** ai sensi della legge 64/74. Dalla documentazione in atti, si rileva inoltre, che non sono gravate da vincoli di usi civici, pertanto non

trovano applicazione le disposizioni della l.r. 7/98.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il P.U.T.T./PBA approvato con delibera di G.R. n.ro 1748 del 15.12.00, di seguito si **riporta quanto contenuto nella Relazione Asseverata prodotta dai progettisti:**

- L'area interessata ricade interamente in Ambito Territoriale Esteso di valore relativo "D" con prescrizione vincolistica preesistente;
- Nell'ambito "D" gli indirizzi di tutela prevedono la **valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche.**
- Per quanto riguarda gli elementi strutturanti il territorio, lo studio effettuato rappresenta quanto segue:

1) Sistema **dell'assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico.**

L'area di intervento, non è interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo in relazione all'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. Come si evince dalla cartografia del PUTT, essa non è interes-

sata direttamente dalla presenza di versanti, cigli di scarpate e/o crinali, lame, gravine etc.;

2) Sistema **Copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica.**

L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o rilevante ruolo nell'assetto botanico-vegetazionale. Come si evince nella cartografia tematica del PUTT, la stessa non risulta essere interessata dalla presenza di boschi, biotopi, parchi. L'intervento proposto, prevedendo la sistemazione a verde di ampie aree attraverso la piantumazione di arbusti ed alberi tipici della macchia mediterranea garantirà di migliorare l'assetto vegetazionale attuale;

3) Sistema della **stratificazione storica dell'organizzazione insediativi.**

Nell'area interessata non risultano segnalati particolari beni storico-culturali, grotte etc. e non risultano presenti usi civici,

- L'opera che si andrà a realizzare risulta compatibile con il contesto ambientale nel quale andrà ad inserirsi e con il P.U.T.T.

Al fine di tutelare i segni tipici del paesaggio comunque presenti sull'area oggetto di intervento, nonché, al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo delle opere da farsi, si reputa necessario adottare, in fase di rilascio di Permesso di Costruire, le seguenti misure di mitigazione finalizzate a un miglior inserimento del programma costruttivo in progetto, nel contesto paesaggistico di riferimento:

- 1) Le recinzioni, i percorsi interni, gli intonaci cd i manti di copertura dovranno essere realizzati in analogia formale e materica ai sistemi esistenti in loco.
- 2) Le alberature di pregio esistenti dovranno essere preservate nonché implementate con soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale mediterranea da posizionarsi soprattutto a ridosso delle volumetriche in progetto, nonché a ridosso delle aree a maggiore fruizione visiva.

In ordine alla verifica della consistenza delle opere di urbanizzazione, la relazione tecnica evidenzia che l'area di intervento è servita (sulla strada Rodi-Lido del Sole) dalla rete pubblica idrica e fognaria, alla quale l'insediamento intende allacciarsi, oltre che dalle reti elettrica e telefonica.

Inoltre, in ottemperanza a quanto disciplinato nello schema di Convenzione allegato alla proposta di Accordo di Programma, il proponente si impegna a realizzare tutte le opere di urbanizzazione che dovessero essere richieste a completamento dell'esistente.

L'intervento prevede altresì la realizzazione di una rete viaria e di un impianto di illuminazione che in quanto interni all'intervento, non costituiscono opere di urbanizzazione.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalle citate LL.RR. n.34/94, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento della stipula di apposito Accordo di Programma, si rappresenta quanto segue:

- I manufatti da realizzare sono ubicati oltre i 200 m dal perimetro verso l'entroterra dell'Area Litoranea;
- non ricorrono, sulla base di quanto riportato nella Relazione Asseverata di Compatibilità al PUTT/PBA le condizioni ostative riferite ai vincoli di immodificabilità assoluta di cui allo stesso P.U.T.T. che esplicano l'impossibilità di procedere alla definizione dell'accordo di programma di cui all'art. 1, della l.r. 34/94.

Per i motivi di cui sopra si ritiene soddisfatto il requisito della "idoneità" dell'area;

- il requisito della "sufficienza", connesso alla dimensione fisica dello spazio, si ritiene altresì soddisfatto dal momento che il P.R.G. vigente, pur prevedendo sul territorio aree con destinazione specifica (turisticoricettiva), queste non risultano essere operanti e giuridicamente efficaci per le opere da realizzare.

Infatti dette aree, in presenza di formali richieste di Permessi di Costruire, non consentono, il conseguente ed immediato rilascio del provvedimento da parte del Comune che rappresenta l'obiettivo primario ed inequivocabile del ricorso alla deposizione della l.r. 34/94.

- Il programma proposto comporterà l'occupazione di n.ro 18 unità lavorative.

In relazione a quanto sopra rappresentato, per l'intervento proposto dalla Soc. Parck Hotel Italia s.r.l. "sussistono pertanto tutte le condizioni previste dalle LL.RR. 3 4/94 e 8/98 per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento in esame in variante allo stru-

mento urbanistico vigente ovvero da zona tipizzata F2 (attrezzature turistiche) a zona T (turistica), secondo lo schema allegato all'istanza e con le prescrizioni apportate dall'U.T.C.. Detta variante è sia nella destinazione di zona che negli indici e nei parametri nella misura di cui alla tabella sopra riportata

L'intervento dovrà essere subordinato comunque alle seguenti condizioni:

- 1) obbligo da parte della ditta richiedente la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di U.P. e U.S., nella misura dovuta per legge.
- 2) obbligo di realizzazione di tutte opere di urbanizzazione a completamento di quelle esistenti, che dovessero rendersi necessarie con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.
- 3) individuazione delle aree a standards urbanistici di cui all'art. 5 p.to i del D.M. 1444/68 da cedere all'A.C. nella misura di 80 mq ogni 100 mq di superficie utile da realizzarsi;
- 4) individuazione delle superfici destinate a parcheggio privato nella misura non inferiore a mq 1 per ogni 10 mc di nuova costruzione (L.122/89);
- 5) l'intervento deve ottemperare a tutti i dettati normativi in materia sanitaria di sicurezza sui luoghi di lavoro e/o ambientale.
- 6) prima del rilascio del Permesso di Costruire il richiedente dovrà prestare formale garanzia in ordine al mantenimento dei livelli occupazionali previsti e della destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni a decorrere dalla data di inizio dell'attività produttiva. Tale garanzia, da prestarsi anche in forma di fidejussione bancaria o assicurativa, dovrà essere commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile, essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri di urbanizzazione.
- 7) in ipotesi di esecuzione diretta delle opere di U.P., la stessa garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata presentata e, anche in mancanza del nulla osta comunale, comunque decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima."

Successivamente, sono pervenute da parte del Responsabile dell'area tecnica del Comune di Rodi Garganico la nota n. 5901 del 07.06.2008 a cui è allegata la Tav. 1 Int. Rendering insediamento Vista zenitale e la nota n. 9551 del 30.09.2008 contenente la relazione di compatibilità paesaggistico ambientale.

ASPETTI URBANISTICI

L'intervento proposto, interessa aree tipizzate dal P.R.G. vigente del Comune di Rodi Garganico come zona F2 "attrezzature turistiche" dalla superficie complessiva di mq. 12.715 in catasto riportata alle p.lle al 619, 621 e 623 del foglio di mappa n. 3 a ridosso della strada in corso di provincializzazione (Rodi - Lido del Sole).

L'intervento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici, i cui valori sono desunti dagli elaborati grafici e dalla relazione di progetto:

- Superficie lotto:	mq 12.715,00;
- Superficie coperta prevista:	mq 2.547,20;
- H max:	ml 7,50;
- Volume di progetto:	mc 10.800,80;
- Rapporto di copertura	28%;
- Indice di fabbricabilità fondiaria:	mc/mq 0,85;
- Aree a standards (parcheggi e verde):	mq 2.801,37

L'intervento prevede, la realizzazione di un albergo per complessive n. 32 stanze con n. 72 posti letto.

L'intervento risulta articolato in 3 corpi edilizi con le seguenti destinazioni:

- Corpo A di forma circolare ospiterà la sala ristorante, la cucina, il bar, ed i servizi igienici al piano rialzato, il centro benessere con piscina fisioterapia, sauna e vasca natatoria al piano interrato;
- Corpo B di forma polilobata con andamento rettangolare accoglierà la reception, la hall, la sala meeting, a piano rialzato, n. 12 camere ed un terrazzo al primo piano, altre n. 12 camere al piano sottotetto ed infine, nel piano interrato sarà situato il magazzino;
- Corpo C di forma rettangolare, conterrà gli uffici e la direzione dell'albergo a piano rialzato, n. 4 stanze al primo piano, n. 4 al piano sottotetto ed infine locali tecnici e spogliatoi al piano interrato.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici progettuali di seguito riportati:

- Tav. 0) Relazione tecnica con estratto originale del foglio di mappa catastale;
- Tav. 1) Stralci planimetrici;
- Tav. 2) Rilievo dell'area con indicazioni delle piantumazioni esistenti ed altezze degli edifici
- Tav. 3) Rilievo dell'area con piano quotato e profili
- Tav. 3a) Rilievo dell'area con piano quotato e profili stato futuro
- Tav. 4) Planimetria di progetto su base catastale
- Tav. 4a) Planimetria di progetto quotata
- Tav. 4b) Planimetria di progetto con tabelle parametriche per il rispetto degli standards
- Tav. 4c) Planimetria di progetto con calcolo delle superfici e dei volumi
- Tav. 4d) Planimetria di progetto con arredo
- Tav. 5) Planimetria di progetto con schema impianto di pubblica illuminazione
- Tav. 5a) Planimetria di progetto con schema impianto raccolta acque pluviali (acque bianche)
- Tav. 5b,) Planimetria di progetto con schema impianto di raccolta acque di rifiuto (acque nere)
- Tav. 5c) Planimetria di progetto con schema impianto di distribuzione idrica
- Tav. 6) Tipologie edilizie piante: piano interrato, piano terra, piano primo
- Tav. 6a) Tipologie edilizie piante: piano sottotetto, piano copertura,
- Tav. 6b) Tipologie edilizie prospetti
- Tav. 6c) Tipologie edilizie sezioni
- Tav. 7) Particolari costruttivi,
- Tav. 8) Norme tecniche di esecuzione
- Tav. 9) Relazione finanziaria
- Tav. 10) Schema di convenzione
- Tav. 11) Piano occupazionale Business Plan
- Allegato "A" Relazione geologica e geotecnica
- Allegato "B" Documentazione foto grafica
- Relazione di compatibilità paesaggistico-ambientale trasmessa con la citata nota 9551/08

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R.n°34/94 e s.m. ed i. dagli atti trasmessi dal Comune di Rodi Garganico, si desume che:

- a) l'attività dell'insediamento a carattere turistico ricettivo comporterà, a regime, l'utilizzo di

- mano d'opera pari ad un numero di n. 18 unità;
- b) lo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.) nel Comune di RODI GARGANICO non dispone di aree con destinazione specifica e giuridicamente efficaci atte a consentire la realizzazione dell'intervento in progetto.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dalla Ditta "Park Hotel Italia s.r.l." sussistono tutte le condizioni previste dalla L.R. 19 dicembre 2004 n°34 e s.m. ed i., per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso, in variante allo strumento urbanistico vigente (P.R.G.).

La variante connessa all'Accordo di Programma, secondo gli indici e parametri urbanistico-edilizi propri del progetto in questione, risulta ammissibile sotto il profilo urbanistico attesa la localizzazione del lotto di intervento in un contesto urbanizzato e interessato dalla presenza di attività turistico-ricettive e in quanto attrezzatura alberghiera non configgente con le previsioni di P.R.G. con le quali si integra funzionalmente.

L'intervento, tuttavia, dovrà essere subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Nell'ambito dell'intero lotto, dovrà essere reperita, ai sensi dell'art.5 - punto 2-del D.M. 02/04/1968 n°1444, una superficie pari all'80% per ogni 100 mq di superficie pavimentata del lotto, da cedere al comune di Rodi Garganico;
- 2) Nella realizzazione dell'intervento dovranno essere rispettate le distanze del nuovo Codice della Strada.
- 3) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc di costruzione, fissato dalla legge n.122/89 e s.m.;
- 4) Obbligo da parte della società "Park Hotel Italia s.r.l." di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di adduzione dell'acqua potabile e alla rete di smaltimento delle acque reflue di fogna bianca e nera nonché del relativo ciclo di trattamento ed eventuale allontanamento dei residui di trattamento in conformità alla vigente legislazione in materia, degli impianti per la fornitura di energia elettrica a servizio

dell' insediamento, nonché alle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento;

- 5) La previsione di idonea e formale garanzia da parte del Soggetto proponente in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti (non meno di 18 unità) e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'insediamento ricettivo. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri relativi al permesso di costruire. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima;
- 6) Acquisizione parere del competente Ufficio del Genio Civile ai sensi dall'art. 89 del D.P.R. 380/2001 (ex. Art.13 L.S. 64/74;

ASPETTI PAESAGGISTICI

Per quanto attiene agli aspetti di natura paesistica del PUTT/p si rileva, che l'area interessata dall'intervento ricade in Ambito Territoriale Esteso di valore relativo di tipo "D".

In merito, con nota prot. 9551 in data 30/09/2008, il Comune di Rodi Garganico ha trasmesso, la Relazione di Compatibilità Paesaggistica ambientale al fine del rilascio, da parte della G.R., del parere ex art. 5.03 delle NTA del suddetto piano. Dalla stessa si evincono le seguenti situazioni:

- **Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:** l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o rilevante ruolo paesistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area di intervento non è interessata dalla presenza di versanti, cigli di scarpata e/o crinali, lame, gravine ovvero da elementi caratte-

rizzanti l'assetto geomorfologico. L'area di intervento non presenta altresì peculiarità dal punto di vista geologico né vincoli di natura idrogeologica.

- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:** l'area d'intervento è caratterizzata prevalentemente dalla presenza di piante d'olivo e non è interessata direttamente da particolari emergenze e/o componenti di pregio del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica e non ricade all'interno di zone SIC o ZPS.
- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** la localizzazione del sito indica la totale assenza di "zone archeologiche" e di "beni architettonici extraurbani" in zone interessate dall'intervento.

Premesso quanto innanzi e in relazione al "parere paesaggistico" previsto dall'art. 5.03 delle NTA del PUTT/paesaggio, per tutta l'area interessata dalla variante urbanistica proposta, sulla scorta di quanto sopra prospettato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole con le seguenti prescrizioni, per un migliore inserimento del programma costruttivo nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Sia eliminato nei corpi di fabbrica "B" e "C" un piano confermando il piano sottotetto e ciò al fine di ridurre l'altezza fuori terra e quindi eliminare una volumetria impattante con le caratteristiche fisiche e paesaggistiche dell'ambito territoriale interessato;
- siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme dell'area oggetto d'intervento avendo cura di assecondare l'andamento del terreno;
- nella realizzazione delle aree di sosta e dei percorsi interni all'area d'intervento, siano utilizzati materiali che assicurino la permeabilità del terreno con esclusione di materiale bituminoso;
- nelle aree a verde dovrà essere preservata la vegetazione esistente e reimpiantate le piante di ulivo che saranno interessate dalla futura realizzazione; per le nuove piantumazioni dovranno essere usate essenze autoctone proprie dei luoghi interessati.

Si da atto, sulla scorta degli atti d'ufficio (PU.T.T./P.B.A.), che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla L.R. n. 7/98; le stesse aree non risultano ricomprese in Siti di Importanza Comunitaria né in zone di Protezione Speciale ex Decreto del Ministero dell'Ambiente del 03.04.2000 e per le stesse non sono applicabili le disposizioni ex D.P.R. n. 357/97 e s.m. ed i..

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4°, lett. e) - della L.R. 7/97.

L'intervento comporta variante allo strumento urbanistico generale vigente nei termini di ritipizzazione dell'area da zona tipizzata F2-attrezzature pubbliche a zona T-turistica, sotto l'osservanza degli indici e parametri urbanistico - edilizi così come riportati e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 -5° comma-del Dlgs n.267/2000, dal Consiglio comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto del Presidente della G.R..

In relazione a quanto sopra riferito e sulla scorta dell'istruttoria tecnica effettuata dai competenti uffici del Servizio Urbanistica e del Servizio Assetto del Territorio, con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si propone alla Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n° 34 del 19.12.94 così come integrato e modificato dalla L.R. n.8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Rodi Garganico.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Si dà atto, infine, che il presente provvedimento può definirsi ai sensi dell'art.2 -2° comma-della l.r. n.3/2004, trattandosi di richiesta inviata in data antecedente all'entrata in vigore della stessa l.r. n.3/2004.””

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME DEFINITE DALL'ART.4. COMMA 4°, LETT.E) - DELLA L.R. N.7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N.28/01 e s.m.i.”

“”La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale”.

L'Assessore alla Qualità del Territorio sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio.;

VISTE le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. e dai Dirigenti degli Uffici e Servizi competenti;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **DI AUTORIZZARE**, per le considerazioni e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di natura urbanistica e paesaggistica rispettivamente di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della L.R. 19.12.94, n° 34) così come richiesto dal Sindaco del Comune di Rodi Garganico per la realizzazione, in variante al P.R.G, vigente, di un insediamento turistico-ricettivo da parte della “Park Hotel Italia s.r.l.” nel Comune di Rodi Garganico;
- **DI RILASCIARE** il parere paesaggistico con prescrizioni di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa e fermo restando per l'intervento esecutivo l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il vincolo paesaggistico ex D.lvo n. 42/2004 gravante sulle aree interessate dall'intervento in questione.
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale On. Nicola VENDOLA e il Comune di Rodi Garganico rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Carmine D'ANELLI in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34, così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, per la realizzazione di un insediamento turistico ricettivo, in Rodi Garganico da parte della ditta "Park Hotel Italia s.r.l."

PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n° 142, ora sostituito dall'art.34 del Dlgs n.267/2000 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, previamente autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività turistico e/o alberghiere;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art.34 del Dlgs n.267/2000, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto di approvazione del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO:

- a) che la ditta "Park Hotel Italia s.r.l." ha in programma la realizzazione dell'insediamento turistico-ricettivo nel territorio del Comune di RODI GARGANICO;
- b) che, la Ditta "Park Hotel Italia s.r.l." sarà responsabile delle garanzie e degli obblighi specificatamente previsti dalla legge e dalla convenzione.
- d) che, in assenza di aree giuridicamente efficaci nel vigente strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di RODI GARGANICO ha richiesto, con istanza del 11/03/2004, al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di un insediamento turistico-ricettivo da parte della ditta "Park Hotel Italia s.r.l." con reperimento di area idonea, in variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.).

PRESO ATTO

dalla documentazione trasmessa dal Sindaco di RODI GARGANICO:

- a) che lo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.) del Comune di RODI GARGANICO non dispone di aree giuridicamente efficaci per la realizzazione dell'insediamento programmato dalla ditta "Park Hotel Italia s.r.l.", e pertanto è stata individuata apposita area della superficie totale di 12.715,00 mq tipizzata come Zona F2 "Attrezzature Turistiche" nel vigente P.R.G.
- b) che l'area individuata, risulta censita in catasto terreni in agro di RODI GARGANICO al foglio 3, p.lle 619, 621 e 623 per una superficie complessiva di 12.175,00 mq.
- c) che la ditta "Park Hotel Italia s.r.l." si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondarie necessarie, nella misura dovuta per legge, per l'insediamento unitario del complesso produttivo e ha assicurato l'occupazione immediata nell'attività produttiva di un numero di addetti non inferiore a 18 unità;

VISTA

la deliberazione n. ____ del _____ con la quale la G.R. ha autorizzato -con prescrizioni e condizioni- il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di RODI GARGANICO ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, per la realizzazione dell'intervento da parte della ditta "Park Hotel Italia s.r.l."

TUTTO CIO' PREMesso

le parti, la Regione Puglia e il Comune di RODI GARGANICO, come sopra costituite convergono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) In attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, la Regione Puglia e il Comune di RODI GARGANICO con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della ditta "Park Hotel Italia s.r.l." della realizzazione di una struttura alberghiera in variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.). Il complesso a carattere turistico ricettivo, ricade in un'area con destinazione a Zona F2 "attrezzature turistiche " per circa mq 12.175,00. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento si fa riferimento agli elaborati grafici riportati nella delibera di G.R. n. ____ del _____;
- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a standards pubblici, da cedere al Comune, di cui all'art. 5 punto 2 del D.M. n°1444/68, valgono le prescrizioni e precisazioni contenute nel corpo della stessa deliberazione di G.R. n. ____ del _____;
- 4) La ditta "Park Hotel Italia s.r.l." dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti

servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.

5) Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di RODI GARGANICO e la ditta "Park Hotel Italia s.r.l." diretta a disciplinare:

- a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;
- b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria;
- c) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (n.18 nuovi addetti), previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri relativi al permesso di costruire. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di RODI GARGANICO ratificherà il presente Accordo di Programma.

- 6) Ai sensi e per gli effetti dell'art.34 quarto comma del D.lgs n.267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante allo strumento urbanistico generale del Comune di RODI GARGANICO. Resta inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di RODI GARGANICO, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della vigente normativa. Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.
- 7) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente organo comunale rilascerà alla ditta "Park Hotel Italia s.r.l." il permesso a costruire entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art.1 -3° comma- L.R. n°34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5) a carico della stessa Società proponente.
- 8) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.
- 9) Nell'eventualità che i lavori relativi alla realizzazione dell'intervento previsto nel presente A. di P. non inizino entro il termine improrogabile di diciotto mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del Decreto di approvazione dell'A. di P. il presente accordo si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.
- 10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di RODI

GARGANICO provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

- 11) Ai sensi del sesto comma dell'art.34 del Dlgs n.267/2000 e dell' art. 5 della L.R. 4/95, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di RODI GARGANICO.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

BARI, li _____

**IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE PUGLIA
(On. Nicola VENDOLA)**

**IL SINDACO DEL
COMUNE DI RODI GARGANICO
(Sig. Carmine D'ANELLI)**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2010, n. 1497

IACP TARANTO - Lavori di realizzazione degli impianti idrici in Taranto - Via Crispi n. 104. Rilocalizzazione di euro 154.151,00.

L'Assessore alla Qualità del Territorio "Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana" prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio, riferisce:

- Con nota n. 11672/09 lo IACP di Taranto ha trasmesso, tra l'altro, la Delibera Commissariale n. 25 del 11/02/2009, avente come oggetto: "Lavori di razionalizzazione degli impianti di acqua potabile c/o il complesso Edilizio di Via Crispi n.104" in Taranto".

Dagli atti trasmessi si rileva:

- che lo IACP con Provvedimento Commissariale n. 123 del 22.10.2008, prendeva atto della necessità di provvedere con urgenza alla realizzazione di opere idrauliche necessarie alla realizzazione dell'impianto idrico del complesso ERP di via Crispi 104, nelle sue parti di adduzione e di distribuzione oltre che per il sollevamento dell'acqua potabile ai piani superiori;
- che dette opere si sono rese necessarie per eliminare i numerosi casi manifestatisi nel corso di questi ultimi anni di perdite di acqua da tubazioni interrato e da montanti ed inoltre per conferire ad ogni singola scala pienezza di autonomia contabile nella ripartizione delle relative spese, anche alla luce di un accordo sottoscritto fra IACP ed AQP alla presenza del Prefetto di Taranto, tendente al contenimento della morosità degli assegnatari nei confronti dell'Ente erogatore del servizio idrico;
- che con Determina Dirigenziale n.54 del 24/11/2008, lo IACP approvando il relativo atto di convenzione conferiva all'Ing. Emanuele Orlando l'incarico di redigere il Progetto Esecutivo degli impianti idrici;
- che il progetto posto all'approvazione della C.T. nella seduta n.528 del 19.12.08, otteneva il parere

favorevole, unitamente al Quadro Economico che prevedeva una spesa complessiva di euro 175.000,00.

Per la copertura di detto impegno finanziario di euro 175.000,00, lo IACP ha previsto di utilizzare i seguenti finanziamenti:

- per euro 61.351,00 con fondi di cui alla D.G.R. n.691 del 30/05/06 destinato all'adeguamento degli impianti idrici e fognanti nel Comune di Taranto;
- per euro 92.800,00 con fondi di cui alla D.G.R. n.706 del 28/05/07 destinati ad un intervento di MS in Mottola - via Guinizzelli non più realizzabile per l'avvenuta alienazione della maggior parte degli alloggi costituenti il fabbricato;
- per euro 20.849,00 con fondi propri dell'Ente.

Per quanto su esposto:

- Vista la delibera del Commissario Straordinario dell'IACP di Taranto n. 25 del 16/02/09;
- Visti i QTE, sui quali si è espressa favorevolmente la C.T. nella riunione dell'19/12/08;
- preso atto di quant'altro deliberato dall'Istituto con conseguente assunzione di ogni responsabilità tecnica -amministrativa ai sensi dell'art.58 della legge 865/71 e dell'art.11 del D.P.R. n.1036/72;

Si ritiene di poter condividere la proposta di rilocalizzazione degli importi di euro 61.351,00 già rilocalizzato con D.G.R. n.691 del 30/05/06 L. n.67/88 art. 22 biennio 91/92 -ed euro 92.800,00 già rilocalizzato con D.G.R. n.706 del 28/05/07 L. n.135/97 nel comune di Mottola - via Guinizzelli non più realizzabile per l'avvenuta alienazione della maggior parte degli alloggi costituenti il fabbricato, per un totale di euro 154.151,00.

Copertura Finanziaria ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 16/11/2001 e s.v. e m.

"La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio Regionale"

VISTA la L.R. n.7 del 4/02/97 art.4 comma 4, lett.a, l'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio, Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana, prof.ssa Angela BARBANENTE;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal dirigente d'ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria ed approvare la relazione che precede;
- di rilocalizzare l'importo totale di euro 154.151,00 nel Comune di Taranto, necessario alla realizzazione dell'impianto idrico del complesso ERP di via Crispi 104, nelle sue parti di adduzione e di distribuzione, oltre che per il sollevamento dell'acqua potabile ai piani superiori.
- di assegnare il termine di 13 mesi per pervenire all'inizio dei lavori, così come dispone l'art. 1 comma 2 della L. 136 del 30/04/99, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2010, n. 1506

L. n. 431/98 - art. 11 - Anno 2008 - Ammissione a contributo richieste pervenute fuori termine - Riparto fondi premialità.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa

Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative, riferisce:

L'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ha istituito presso il Ministero LL.PP. il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

I fondi a disposizione della Regione Puglia per l'anno 2008 ammontano a complessivi euro 29.169.830,98.

Con deliberazione n. 1472 del 4/8/2009 la Giunta Regionale ha ripartito tra i Comuni la somma di euro 23.831.621,84 e ha accantonato la somma di euro 5.338.209,14 per premialità nei confronti dei Comuni che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. del 7/6/99, concorrono con propri fondi ad incrementare le risorse loro attribuite.

Con la medesima deliberazione n. 1472/09 la Giunta Regionale ha fissato al 18/12/2009 i termini di scadenza per la presentazione al Servizio Edilizia Residenziale Pubblica, ora Servizio Politiche Abitative, delle risultanze dei bandi espletati da parte dei Comuni e di ogni altra documentazione richiesta.

Numerosi Comuni hanno fatto pervenire gli atti richiesti oltre la data di scadenza prevista. Considerato che nella maggior parte dei casi la documentazione è stata spedita nei termini, come attesta il timbro postale di partenza, e considerate le legittime aspettative dei cittadini aventi diritto al contributo, analogamente a quanto fatto negli anni precedenti si propone di ritenere ammissibili le richieste dei Comuni pervenute fuori termine, al fine anche di utilizzare appieno le risorse assegnate e di evitare penalizzazioni in sede di nuovo riparto dei fondi ministeriali.

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto con la citata deliberazione n. 1472/09, occorre ripartire tra i Comuni aventi diritto le somme accantonate per premialità, secondo le modalità previste nella medesima deliberazione.

La somma di euro 5.338.209,14 va divisa in tre parti, la prima di euro 3.000.000,00, la seconda di euro 2.000.000,00 e la terza di euro 338.209,14.

La prima quota di euro 3.000.000,00 va ripartita tra i Comuni calcolando l'incidenza dell'importo messo a disposizione da ciascuno di essi sul totale delle somme comunali messe a disposizione e

applicando la stessa incidenza all'importo di euro 3.000.000,00 accantonato. L'importo così ottenuto deve essere comunque contenuto nel 20% del fabbisogno rappresentato dal Comune per l'anno 2007 e nel 25% dell'importo di euro 3.000.000,00.

La seconda quota di euro 2.000.000,00 va ripartita tra i Comuni che concorrono al cofinanziamento con una somma pari almeno al 5% dell'importo loro assegnato con la delibera 1472/09, fatta eccezione per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per quelli in dissesto finanziario accertato. L'importo da assegnare va calcolato moltiplicando per 2 la somma che il Comune ha messo a disposizione. Qualora tale seconda premialità da attribuire ai Comuni superi l'importo di euro 2.000.000,00, il fattore di moltiplicazione deve essere ridotto in misura uguale per ciascun Comune.

La terza quota di euro 338.209,14 va ripartita tra i Comuni che concorrono al cofinanziamento con una somma pari almeno al 10% dell'importo loro assegnato con la delibera 1472/09. Il contributo da assegnare va calcolato moltiplicando per 2 l'importo che il Comune ha messo a disposizione. Qualora tale terza premialità da attribuire ai Comuni superi l'importo di euro 338.209,14, il fattore di moltiplicazione deve essere ridotto in misura uguale per ciascun Comune. In ogni caso, il contributo complessivamente attribuito a ciascun Comune (assegnazione effettuata con delibera G.R. n. 1472/09 e premialità) unitamente all'importo di cofinanziamento stanziato dal Comune medesimo, non può superare il fabbisogno comunale rappresentato per l'anno 2007.

Sono pervenute richieste per accedere alle risorse aggiuntive di premialità da parte di n. 121 Comuni, di cui n. 115 hanno diritto anche alla assegnazione della seconda quota di premialità e n. 71 hanno diritto anche alla assegnazione della terza quota di premialità.

La tabella appositamente predisposta, allegata al presente provvedimento di cui è parte integrante, riporta, Comune per Comune, l'importo messo a disposizione dal Comune, la percentuale di incidenza dello stesso sul totale degli importi messi a disposizione, il fabbisogno rappresentato da ciascun Comune per l'anno 2007, la quota max di contributo spettante pari al 20% del fabbisogno e contenuta nel 25% di euro 3.000.000,00, l'importo da

concedere come prima quota di premialità, l'importo spettante, se dovuto, come seconda quota di premialità, pari al doppio dei fondi messi a disposizione dal Comune, l'importo da concedere come seconda premialità ridotto proporzionalmente in relazione alla disponibilità di euro 2.000.000,00, l'importo spettante, se dovuto, come terza quota di premialità, pari al doppio dei fondi messi a disposizione dal Comune, l'importo da concedere come terza premialità ridotto proporzionalmente in relazione alla disponibilità di euro 338.209,14, l'importo complessivamente concesso.

Si segnala che i contributi spettanti al Comune di Conversano e al Comune di Alberona, quantificati secondo i modi sopra illustrati rispettivamente in euro 431.178,74 e euro 982,96, sono ridotti a euro 233.775,73 per Conversano e a euro 472,15 per Alberona, in considerazione del fabbisogno comunale rappresentato per l'anno 2007.

Le somme ottenute per differenza di euro 197.403,01 e euro 510,81 restano nella disponibilità regionale e potranno essere utilizzate successivamente, unitamente ad altre eventuali economie, a mezzo di provvedimento di Giunta Regionale, come già previsto con delibera di G.R. 1472/09.

COPERTURA FINANZIARIA

La spesa riveniente dal presente provvedimento rientra nella somma complessiva di euro 29.169.830,98 a disposizione della Regione per le finalità di cui all'art. 11 -L. n. 431/98 -anno 2008-ed ha la seguente copertura finanziaria:

- euro 13.829.801,78 -capitolo 411193 dell'esercizio finanziario 2010, residui di stanziamento 2009;
- euro 15.000.000,00 -capitolo 411192, esercizio finanziario 2010, residui di stanziamento 2008;
- euro 1.820,06 -capitolo 411193, esercizio finanziario 2010, residui di stanziamento 2008;
- euro 315.112,38 - capitolo 411193, esercizio finanziario 2010, residui di stanziamento 2007;
- euro 23.096,76 - capitolo 411193, esercizio finanziario 2010, residui di stanziamento 2006;

Detti fondi saranno impegnati con successivi provvedimenti del Dirigente del Servizio Politiche Abitative., dopo l'approvazione della proposta in argomento.

Vista la L.R. n. 7 del 4/2/97, art. 4, comma 4, punto a)

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria ed approvare la relazione che precede;
- di ritenere ammissibili a contributo per l'anno 2008 tutte le richieste dei Comuni pervenute fuori termine e comunque non oltre la data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di individuare i Comuni beneficiari delle somme relative alla premialità, nei modi illustrati in narrativa, secondo il seguente prospetto che riporta, a fianco di ciascun Comune, l'importo assegnato.

PROVINCIA DI BARI

ALBEROBELLO	15.434,77
ALTAMURA	68.805,73
BARI	688.057,29
BINETTO	3.086,95
BITETTO	14.138,75
BITONTO	16.410,37
BITRITTO	41.673,89
CAPURSO	41.283,44

CASAMASSIMA	15.137,26
CASTELLANA	13.766,65
CONVERSANO	233.775,73
CORATO	86.434,73
GIOIA DEL COLLE	17.889,49
GIOVINAZZO	77.680,13
GRAVINA	92.608,64
GRUMO	3.282,07
LOCOROTONDO	15.434,77
MOLA DI BARI	16.410,37
MOLFETTA	165.133,75
MONOPOLI	123.478,19
NOCI	17.056,89
PALO DEL COLLE	27.522,29
POLIGNANO	12.347,82
PUTIGNANO	39.513,02
RUTIGLIANO	2.724,12
RUVU DI PUGLIA	23.393,95
SAMMICHELE DI BARI	3.212,46
SANTERAMO	46.304,32
TERLIZZI	68.805,73
TORITTO	5.793,66
TRIGGIANO	68.805,73
TURI	8.256,69
VALENZANO	27.577,34

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI

ANDRIA	220.178,33
BARLETTA	418.394,46
BISCEGLIE	88.071,33
CANOSA	39.554,94
MINERVINO MURGE	9.260,86

SPINAZZOLA	5.361,21
TRANI	154.400,06
MARGHERITA DI S.	11.008,92
SAN FERDINANDO	24.695,64
TRINITAPOLI	27.522,29

PROVINCIA DI BRINDISI

BRINDISI	126.071,23
CEGLIE MESSAPICA	14.137,79
FASANO	41.283,44
FRANCAVILLA FONTANA	27.895,69
LATIANO	9.964,69
MESAGNE	61.739,10
OSTUNI	208.852,11
SAN PIETRO VERNOTICO	29.140,85
SAN VITO DEI NORMANNI	46.304,32

PROVINCIA DI FOGGIA

ALBERONA	472,15
APRICENA	3.168,26
ASCOLI SATHRIANO	6.173,91
BOVINO	1.543,48
CERIGNOLA	77.173,87
LUCERA	77.173,87
MANFREDONIA	110.089,17
MATTINATA	8.256,69
MONTE S. ANGELO	8.256,69
ORDONA	5.402,31
ORTA NOVA	13.761,15
PESCHICI	6.173,91
RODI GARGANICO	5.504,46
SAN GIOVANNI ROTONDO	46.304,32
S. MARCO IN LAMIS	15.137,26

SANNICANDRO GARGANICO	15.434,77
SAN PAOLO DI CIVITATE	9.260,86
STORNARELLA	3.086,95
TROIA	15.779,00
VIESTE	15.137,26

PROVINCIA DI LECCE

ALEZIO	12.347,82
ARNESANO	3.086,95
CAMPI SALENTINA	15.434,77
CARMIANO	7.180,72
CARPIGNANO	3.787,14
CASARANO	6.173,91
COLLEPASSO	3.086,95
COPERTINO	18.521,73
CORSANO	1.904,65
GALATONE	17.195,48
GALLIPOLI	41.283,44
LECCE	194.478,15
LEQUILE	8.256,69
LEVERANO	4.128,34
MELENDUGNO	4.939,13
MELISSANO	1.376,11
MONTERONI	3.282,07
NARDO'	15.434,77
NOVOLI	7.107,03
OTRANTO	7.717,39
SAN PIETRO IN LAMA	2.752,23
SCORRANO	7.054,83
SOGLIANO CAVOUR	4.547,52
TAURISANO	6.173,91
TAVIANO	4.695,30
TREPuzzi	4.237,62

TUGLIE	3.086,95
UGENTO	3.086,95
VERNOLE	2.752,23

PROVINCIA DI TARANTO

AVETRANA	6.173,91
CAROSINO	11.549,96
CRISPIANO	60.499,70
FRAGAGNANO	9.260,86
GROTTAGLIE	60.195,62
LEPORANO	5.895,14
LIZZANO	6.173,91
MANDURIA	30.869,55
MARUGGIO	3.086,95
MONTEIASI	4.939,13
MONTEMESOLA	1.421,42
MONTEPARANO	4.430,34
MOTTOLA	13.761,15
PALAGIANELLO	7.717,39
ROCCAFORZATA	1.594,29

SAN GIORGIO JONICO	48.156,50
SAN MARZANO	3.086,95
SAVA	38.586,94
TARANTO	55.044,58
TORRICELLA	1.543,48
TOTALE GENERALE	4.897.463,19

- Il Servizio Politiche Abitative provvederà a trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni interessati.

I Comuni, in dipendenza di tale nuova assegnazione fondi, dovranno rimodulare gli importi attribuiti ai soggetti beneficiari, tenendo sempre conto che il contributo massimo concedibile deve essere contenuto nei limiti di cui all'art. 2 -commi 3 e 4 -del D.M. del 7/6/99, e dovranno a consuntivo ritrasmettere le graduatorie all'Assessorato.

- Il Dirigente del Servizio provvederà come previsto alle erogazioni.

- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

REGIONE PUGLIA

SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE - UFFICIO OSSERVATORIO CONDIZIONE ABITATIVA, PROGRAMMI COMUNALI E I.A.C.P.

L.431/98 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

RIPARTIZIONE FONDO PREMIALITA' ANNO 2008

COMUNI	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RISORSE AGGIUNTIVE COMUNI	IMPORTO									
	% SUL TOTALE		FABBISOGNO	20% FABBISOGNO	1° QUOTA PREMIALITA' IN BASE % COL. 4 IMPORTO MINORE O UGUALE AL 20% DEL FABBISOGNO 2007	2° QUOTA PREMIALITA' IMPORTO COLONNA 1 PER FATTORE MOLTIPLICATORE 2	2° QUOTA PREMIALITA' RIDUZIONE PROPORZIONALE IN BASE A IMPORTO COLONNA 6	3° QUOTA PREMIALITA' IMPORTO COLONNA 1 PER FATTORE MOLTIPLICATORE 2	3° QUOTA PREMIALITA' RIDUZIONE PROPORZIONALE IN BASE A IMPORTO COLONNA 6	IMPORTO TOTALE	
PROVINCIA DI BARI											
ALBEROBELLO	5.000,00	0,2735062%	154.022,18	30.804,44	8.205,19	10.000,00	5.555,96	10.000,00	1.673,63	15.434,77	
ALTAMURA	25.000,00	1,3675312%	1.468.926,78	293.785,36	41.025,94	50.000,00	27.779,79	0,00	0,00	68.805,73	
BARI	250.000,00	13,6753125%	13.445.307,76	2.689.061,55	410.259,37	500.000,00	277.797,92	0,00	0,00	688.057,29	
BINETTO	1.000,00	0,0547012%	18.099,86	3.619,97	1.641,04	2.000,00	1.111,19	2.000,00	334,73	3.086,95	
BITONTO	5.137,20	0,2810113%	335.155,65	67.031,13	8.430,34	10.274,40	5.708,41	0,00	0,00	14.138,75	
BITONTO	10.000,00	0,5470125%	3.119.661,52	623.332,30	16.410,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.410,37	
BITRITTO	13.500,00	0,7384689%	496.051,50	99.210,30	22.154,01	27.000,00	15.001,09	27.000,00	4.518,80	41.673,89	
CAPURSO	15.000,00	0,8205187%	881.206,54	176.241,31	24.615,56	30.000,00	16.667,87	0,00	0,00	41.283,44	
CASAMASSIMA	5.500,00	0,3008569%	366.202,29	73.240,46	9.025,71	11.000,00	6.111,55	0,00	0,00	15.137,26	
CASTELLANA	5.002,00	0,2736157%	372.369,55	74.473,91	8.208,47	10.004,00	5.558,18	0,00	0,00	13.766,66	
CONVERSANO	215.165,00	11,7697945%	600.339,71	120.067,94	120.067,94	430.330,00	239.089,55	430.330,00	72.021,24	431.178,74	
CORATO	28.000,00	1,5316350%	1.110.301,11	222.060,22	45.949,05	56.000,00	31.113,37	56.000,00	9.372,32	86.434,73	
GIOIA DEL COLLE	6.500,00	0,3555581%	431.683,73	86.336,75	10.666,74	13.000,00	7.222,75	0,00	0,00	17.889,49	
GIOVINAZZO	25.164,00	1,3765023%	972.966,24	194.593,25	41.295,07	50.328,00	27.962,03	50.328,00	8.423,04	77.680,13	
GRAVINA	30.000,00	1,6410375%	976.201,14	195.240,23	49.231,12	60.000,00	33.335,75	60.000,00	10.041,77	92.608,64	
GRUMO	2.000,00	0,1094025%	345.684,22	69.136,84	3.282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,07	
LOCOROTONDO	5.000,00	0,2735062%	94.954,90	18.990,98	8.205,19	10.000,00	5.555,96	10.000,00	1.673,63	15.434,77	
MOLA DI BARI	10.000,00	0,5470125%	1.317.980,55	263.596,11	16.410,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.410,37	
MOLFETTA	60.000,00	3,2820750%	4.241.759,95	848.351,99	98.462,25	120.000,00	66.671,50	0,00	0,00	165.133,75	
MONOPOLI	40.000,00	2,1880500%	1.563.071,90	312.614,38	65.641,50	80.000,00	44.447,67	80.000,00	13.389,03	123.478,19	
NOCI	6.197,48	0,3390099%	333.434,32	66.686,86	10.170,30	12.394,96	6.886,59	0,00	0,00	17.056,89	
PALO DEL COLLE	10.000,00	0,5470125%	644.966,13	128.993,23	16.410,37	20.000,00	11.111,92	0,00	0,00	27.522,29	
PULIGNANO	4.000,00	0,2188050%	145.203,61	29.040,72	6.564,15	8.000,00	4.444,77	8.000,00	1.338,90	12.347,82	
PUTIGNANO	12.800,00	0,7001760%	505.888,00	101.177,60	21.005,28	25.600,00	14.223,25	25.600,00	4.284,49	39.513,02	
RUTIGLIANO	1.680,00	0,0908041%	527.681,21	105.536,24	2.724,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,12	
RUVO DI PUGLIA	8.500,00	0,4649606%	667.972,43	133.594,49	13.948,82	17.000,00	9.445,13	0,00	0,00	23.393,96	
SAMMICHELE DI BARI	1.167,22	0,0638484%	92.567,48	18.513,50	1.915,45	2.334,44	1.297,01	0,00	0,00	3.212,46	
SANTERAMO	15.000,00	0,8205187%	402.136,19	80.427,24	24.615,56	30.000,00	16.667,87	30.000,00	5.020,88	46.304,32	
TERLIZZI	25.000,00	1,3675312%	1.399.051,20	279.810,24	41.025,94	50.000,00	27.779,79	0,00	0,00	68.805,73	
TORITTO	2.105,08	0,1151505%	166.944,55	33.388,91	3.454,52	4.210,16	2.339,15	0,00	0,00	5.793,66	
TRIGGIANO	25.000,00	1,3675312%	1.480.117,75	292.023,55	41.025,94	50.000,00	27.779,79	0,00	0,00	68.805,73	
TURI	3.000,00	0,1641037%	123.337,07	24.667,41	4.923,11	6.000,00	3.333,57	0,00	0,00	8.256,69	
VALENZANO	10.020,00	0,5481065%	794.556,70	158.911,34	16.443,20	20.040,00	11.134,14	0,00	0,00	27.571,34	
TOTALE PARZIALE	881.417,98	48,2146653%	39.575.803,72	7.915.160,74	1.213.414,07	1.715.515,96	953.133,52	789.258,00	132.092,45	2.296.640,03	
PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI											

ANDRIA	80.000,00	4,3761000%	3.233,005,02	646.601,00	131,283,00	160.000,00	88.895,33	0,00	220.178,33
BARLETTA	135.536,31	7,4140056%	5.374,397,46	1.074.879,49	222.420,17	271.072,62	150.606,82	45.367,48	418.394,46
BISCEGLIE	32.000,00	1,7504400%	2.535,691,99	507.138,38	52.513,20	64.000,00	35.558,13	0,00	88.071,33
CANOSA	12.813,58	0,7009188%	508,094,98	101.619,00	21.027,57	25.627,16	14.236,34	4.289,03	39.554,94
MINERVINO MURGE	3.000,00	0,1641037%	62,672,53	12.534,51	4,923,11	6.000,00	3.333,57	1.004,18	9.260,86
SPINAZZOLA	1.736,73	0,0950013%	68,866,28	13.773,26	2,850,24	3.473,46	1,929,84	581,33	5.361,21
IRANI	56.100,00	3,0687401%	4.445,545,45	889.109,29	92.062,20	112.200,00	62.337,85	0,00	154.400,92
MARGHERITA DI S.	4.000,00	0,2188050%	171,071,25	34.214,25	6,564,15	8.000,00	4,444,77	0,00	11.008,92
SAN FERDINANDO	8.000,00	0,4376100%	245,474,21	49.094,84	13,128,30	16.000,00	8,889,53	2,677,81	24.689,64
TRINITAPOLI	10.000,00	0,5470125%	403,937,30	80.787,46	16.410,37	20.000,00	11,111,92	0,00	27.522,29
TOTALE PARZIALE	343.186,62	18,7727371%	17.048.757,37	3.409.751,47	563.182,11	686.373,24	381.346,11	53.919,82	998.448,05
PROVINCIA DI BRINDISI									
BRINDISI	40.840,00	2,2339990%	1.544,674,74	308.934,95	67.019,97	81.680,00	45.381,07	13,670,20	126.071,23
CEGLIE MESSAPICA	4.579,85	0,2505235%	181,603,98	36.320,80	7,515,71	9.159,70	5,089,09	1,532,99	14.137,79
FASANO	15.000,00	0,8205187%	662,671,04	132.534,21	24,615,56	30.000,00	16,667,87	0,00	41.283,44
FRANCAVILLA FONTANA	10.135,67	0,5544338%	506,032,14	101.206,43	16,633,01	20.271,34	11,262,67	0,00	27,895,69
LATIANO	3.228,00	0,1765756%	127,971,15	25.594,23	5,297,27	6,456,00	3,586,93	1,080,49	9,964,69
MESAGNE	20.000,00	1,0940250%	517,276,84	103,465,37	32,820,75	40.000,00	22,223,83	40,000,00	6,694,51
OSTUNI	70.000,00	3,8290875%	538,189,49	107,637,90	107,637,90	140.000,00	77,783,42	23,430,80	208,852,11
SAN PIETRO VERNOTICO	9.440,00	0,5163798%	153,330,94	30,666,17	15,491,39	18,880,00	10,489,65	3,159,81	29,140,85
SAN VITO DEI NORMANNI	15.000,00	0,8205187%	300,214,90	60,042,98	24,615,56	30.000,00	16,667,87	5,020,88	46,304,32
TOTALE PARZIALE	188.223,52	10,2960618%	4.531.965,12	906.393,02	301.647,13	376.447,04	209.152,41	54.589,69	565.389,22
PROVINCIA DI FOGGIA									
ALBERONA	500,00	0,0273506%	1,300,00	260,00	260,00	1.000,00	555,60	167,36	982,96
APRIGNA	1.151,16	0,0629699%	89,500,61	17,900,12	1,889,10	2,302,32	1,279,16	0,00	3,168,26
ASCOLI SATRIANO	2.000,00	0,1094025%	28,699,84	5,739,97	3,282,07	4,000,00	2,222,38	669,45	6,173,91
BOVINO	500,00	0,0273506%	12,834,55	2,566,91	820,52	1.000,00	555,60	167,36	1,543,48
CERIGNOLA	25.000,00	1,3675312%	862,044,87	172,408,97	41,025,94	50.000,00	27,779,79	50,000,00	77,173,87
UCERA	25.000,00	1,3675312%	748,052,14	149,610,43	41,025,94	50.000,00	27,779,79	8,368,14	77,173,87
MANFREDONIA	40.000,00	2,1880500%	2,333,755,43	466,751,09	65,641,50	80.000,00	44,447,67	0,00	110,089,17
MATTINATA	3.000,00	0,1641037%	148,041,11	29,608,22	4,923,11	6,000,00	3,333,57	0,00	8,256,69
MONTESANTO	3.000,00	0,1641037%	172,539,79	34,507,96	4,923,11	6,000,00	3,333,57	0,00	8,256,69
ORDONA	2.000,00	0,1094025%	12,552,40	2,510,48	2,510,48	4,000,00	2,222,38	669,45	5,402,31
ORTA NOVA	5.000,00	0,2735062%	288,503,34	57,700,67	8,205,19	10,000,00	5,555,96	0,00	13,761,15
PESCHICI	2.000,00	0,1094025%	71,497,31	14,299,46	3,282,07	4,000,00	2,222,38	669,45	6,173,91
RODI GARGANICO	2.000,00	0,1094025%	188,791,46	37,758,29	3,282,07	4,000,00	2,222,38	0,00	5,504,46
SAN GIOVANNI ROTONDO	15.000,00	0,8205187%	503,508,48	100,701,70	24,615,56	30.000,00	16,667,87	5,020,88	46,304,32
S.MARCO IN LAMIS	5.500,00	0,3008569%	365,359,00	73,071,00	9,025,71	11.000,00	6,111,55	0,00	15,137,26
SANNICANDRO GARGANICO	5.000,00	0,2735062%	154,339,55	30,867,91	8,205,19	10.000,00	5,555,96	1,673,63	15,434,77
SAN PAOLO DI CIVITATE	3.000,00	0,1641037%	49,090,91	9,818,18	4,923,11	6,000,00	3,333,57	1,004,18	9,260,86
STORNARELLA	1.000,00	0,0547012%	17,220,92	3,444,18	1,641,04	2,000,00	1,111,19	334,73	3,086,95
TROIA	5.111,51	0,2796060%	67,561,90	13,512,38	8,388,18	10,223,02	5,679,87	1,710,95	15,779,00
Vieste	5.500,00	0,3008569%	327,177,86	65,435,57	9,025,71	11.000,00	6,111,55	0,00	15,137,26
TOTALE PARZIALE	151.262,67	8,2742571%	6.442.367,47	1.288.473,49	246.895,60	302.525,34	168.081,82	28.823,73	443.801,15
PROVINCIA DI LECCE									
ALEZIO	4.000,00	0,2188050%	62,365,58	12,473,12	6,564,15	8.000,00	4,444,77	8,000,00	12,347,82
ARNESANO	1.000,00	0,0547012%	28,171,72	5,634,34	1,641,04	2,000,00	1,111,19	2,000,00	3,347,30
CAMPI SALENTINA	5.000,00	0,2735062%	84,067,26	16,813,45	8,205,19	10.000,00	5,555,96	1,673,63	15,434,77
CARMIANO	2.326,15	0,1272433%	90,738,41	18,147,68	3,817,30	4,652,30	2,584,80	778,62	7,180,72
CARPIGNANO	1.226,82	0,0671086%	22,892,28	4,578,46	2,013,26	2,453,64	1,363,23	410,65	3,787,14
CASARANO	2.000,00	0,1094025%	67,064,99	13,413,00	3,282,07	4,000,00	2,222,38	669,45	6,173,91

COLLEPASSO	1.000,00	0,0547012%	10.531,91	2.106,38	1.641,04	2.000,00	1.111,19	2.000,00	334,73	3.086,95
COPERTINO	6.000,00	0,3282075%	72.080,00	14.416,00	9.846,22	12.000,00	6.667,15	12.000,00	2.008,35	18.521,73
CORSANO	617,00	0,0337507%	12.240,41	2.448,08	1.012,52	1.234,00	665,61	1.234,00	206,53	1.904,65
GALATONE	5.570,37	0,3047062%	220.881,24	44.176,25	9.141,19	11.140,74	6.189,75	11.140,74	1.864,55	17.195,48
GALLIPOLI	15.000,00	0,8205187%	916.055,94	183.211,19	24.615,56	30.000,00	16.667,87	30.000,00	0,00	41.283,44
LECCO	63.000,00	3,4461787%	1.479.463,04	295.892,61	103.385,36	126.000,00	70.005,07	126.000,00	21.087,72	194.478,15
LEQUILE	3.000,00	0,1641037%	124.414,66	24.882,93	4.923,11	6.000,00	3.333,57	6.000,00	0,00	8.256,69
LEVERANO	1.500,00	0,0820519%	80.366,17	16.073,23	2.461,56	3.000,00	1.666,79	3.000,00	0,00	4.128,34
MIELENDUGNO	1.600,00	0,0875220%	46.081,66	9.216,33	2.625,66	3.200,00	1.777,91	3.200,00	535,56	4.933,13
MIELISSANO	500,00	0,0273506%	20.195,33	4.039,07	820,52	1.000,00	555,60	1.000,00	0,00	1.376,11
MONTERONI	2.000,00	0,1094025%	250.930,12	50.186,02	3.282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,07
NARDO'	5.000,00	0,2735062%	121.917,52	24.383,50	8.205,19	10.000,00	5.555,96	10.000,00	1.673,63	15.434,77
NOVOLI	2.582,28	0,1412539%	182.031,63	36.406,33	4.237,62	5.164,56	2.869,41	5.164,56	0,00	7.107,03
OTRANTO	2.500,00	0,1367531%	73.116,03	14.623,21	4.102,59	5.000,00	2.777,98	5.000,00	836,81	7.117,39
SAN PIETRO IN LAMA	1.000,00	0,0547012%	48.851,59	9.770,32	1.641,04	2.000,00	1.111,19	2.000,00	0,00	2.752,23
SCORRANO	2.285,37	0,1250126%	82.139,37	16.427,87	3.750,38	4.570,74	2.539,48	4.570,74	764,97	7.054,83
SOGLIANO CAVOUR	1.473,14	0,0805826%	16.946,59	3.389,32	2.417,48	2.946,28	1.636,94	2.946,28	493,10	4.547,52
TALURISANO	2.000,00	0,1094025%	30.812,76	6.162,55	3.282,07	4.000,00	2.222,38	4.000,00	669,45	6.173,91
TAVIANO	1.706,00	0,0933203%	135.291,50	27.058,30	2.799,61	3.412,00	1.895,69	3.412,00	0,00	4.695,30
TREPULZI	2.582,28	0,1412539%	269.468,27	53.893,66	4.237,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,62
TUGLIE	1.000,00	0,0547012%	27.293,75	5.458,75	1.641,04	2.000,00	1.111,19	2.000,00	334,73	3.086,95
UGENTO	1.000,00	0,0547012%	17.447,58	3.489,52	1.641,04	2.000,00	1.111,19	2.000,00	334,73	3.086,95
VERNOLE	1.000,00	0,0547012%	40.103,66	8.020,73	1.641,04	2.000,00	1.111,19	2.000,00	0,00	2.752,23
TOTALE PARZIALE	139.469,41	7,6291511%	4.633.960,97	926.792,19	228.874,53	269.774,26	149.885,45	217.197,70	36.350,82	415.110,81
PROVINCIA DI TARANTO										
AVETRANA	2.000,00	0,1094025%	45.505,48	9.101,10	3.282,07	4.000,00	2.222,38	4.000,00	669,45	6.173,91
CAROSINO	3.741,54	0,2046669%	42.502,00	8.500,40	6.140,01	7.483,08	4.157,57	7.483,08	1.252,39	11.549,96
CRISPIANO	20.000,00	1,0940250%	157.906,76	31.581,35	3.1581,35	40.000,00	22.223,83	40.000,00	6.694,51	60.499,70
FRAGAGNANO	3.000,00	0,1641037%	51.649,47	10.329,89	4.923,11	6.000,00	3.333,57	6.000,00	1.004,18	9.260,86
GROTTAGLIE	19.500,00	1,0666744%	676.678,05	136.335,61	32.000,23	39.000,00	21.668,24	39.000,00	6.527,15	60.195,62
LEPORANO	2.141,95	0,1171673%	98.569,18	19.713,84	3.515,02	4.283,90	2.380,12	4.283,90	0,00	5.895,14
LIZZANO	2.000,00	0,1094025%	45.692,28	9.138,46	3.282,07	4.000,00	2.222,38	4.000,00	669,45	6.173,91
MANDURIA	10.000,00	0,5470125%	375.216,57	75.043,31	16.410,37	20.000,00	11.111,92	20.000,00	3.347,26	30.866,55
MARUGGIO	1.000,00	0,0547012%	28.758,35	5.751,67	1.641,04	2.000,00	1.111,19	2.000,00	334,73	3.086,95
MONTEIASI	1.600,00	0,0875220%	34.172,03	6.834,41	2.625,66	3.200,00	1.777,91	3.200,00	535,56	4.933,13
MONTEMESOLA	516,46	0,0282510%	33.467,50	6.693,50	847,53	1.032,92	573,89	1.032,92	0,00	1.421,42
MONTEPARANO	1.435,18	0,0785061%	21.059,59	4.211,92	2.355,18	2.870,36	1.594,76	2.870,36	480,39	4.430,34
MOTTOLA	5.000,00	0,2735062%	349.973,57	69.994,71	8.205,19	10.000,00	5.555,96	10.000,00	0,00	13.761,15
PALAGIANELLO	2.500,00	0,1367531%	76.476,29	15.295,26	4.102,59	5.000,00	2.777,98	5.000,00	836,81	7.117,39
ROCCAFORZATA	516,46	0,0282510%	11.025,67	2.205,13	847,53	1.032,92	573,89	1.032,92	172,87	1.594,29
SAN GIORGIO JONICO	15.600,00	0,8533395%	312.276,65	62.455,33	25.600,18	31.200,00	17.334,59	31.200,00	5.221,72	48.156,50
SAN MARZANO	1.000,00	0,0547012%	9.641,46	1.928,29	1.641,04	2.000,00	1.111,19	2.000,00	334,73	3.086,95
SAVA	12.500,00	0,6887656%	200.011,37	40.002,27	20.512,97	25.000,00	13.889,90	25.000,00	4.184,07	38.586,94
TARANTO	20.000,00	1,0940250%	4.157.961,09	831.592,22	32.820,75	40.000,00	22.223,83	40.000,00	0,00	55.044,58
TORRICELLA	500,00	0,0273506%	17.720,05	3.544,01	820,52	1.000,00	555,60	1.000,00	167,36	1.543,48
TOTALE PARZIALE	124.551,59	6,8131277%	6.746.263,41	1.349.252,68	203.154,43	249.103,18	138.400,69	193.786,36	32.432,63	373.987,75
TOTALE GENERALE	1.828.111,79	100,0000000%	78.979.118,06	15.795.823,61	2.757.167,87	3.599.739,02	2.000.000,00	2.020.814,02	338.209,14	5.095.377,01



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**